



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Marche

L'informa

Consumatori



*Risposte e soluzioni
ai problemi del cittadino*

*Periodico di informazione realizzato da Adoc Marche
nell'ambito delle iniziative di tutela dei consumatori promosse dalla Regione Marche
Interventi 2009 - Legge Regionale 16/06/98 n.15*

INDICE

Presentazione

Prefazione

| | |
|--|----|
| Il codice del consumo.....pag. | 1 |
| Dal 1° gennaio in vigore la Class action l'italiana..... | 2 |
| La Class action: requisiti e procedura..... | 2 |
| Consumatori informati: al via una serie di trasmissioni televisive..... | 4 |
| Lo sportello itinerante: l'emergenza bullismo nelle nostre scuole..... | 5 |
| Tutti a bordo...in sicurezza: esperti in aula per approfondire il codice della strada..... | 6 |
| Parcheggi Ospedale Torrette: le associazioni dei consumatori incontrano il Direttore generale..... | 8 |
| Più tutela per il "made in"..... | 9 |
| In aumento il ricorso alla conciliazione..... | 9 |
| Ricorsi e contenziosi: gli italiani un popolo di litigiosi..... | 10 |
| Tassa sui ricorsi: contributo unificato per opporsi alle multe stradali..... | 10 |
| I rischi del Teflon: come difendersi..... | 11 |
| Qualche consiglio per fare meglio la spesa..... | 11 |
| Difendiamo l'agricoltura Made in Italy: l'Adoc Marche in piazza con la Copagri..... | 12 |
| Coltivazioni OGM: via libera dall'Unione Europea..... | 13 |
| Novità per il rimborso dei biglietti ferroviari..... | 13 |
| Indicazioni sulle certificazioni dell'acquisto dei medicinali..... | 14 |
| Codice per acquisto contenuti multimediali..... | 15 |
| Sms "low cost"...ma non abbastanza..... | 15 |
| Stop dall'UE alle vendite collegate obbligate di ADSL e telefonia fissa..... | 16 |
| Dal 2010 tariffe agevolate per l'acqua..... | 17 |
| Acqua... a caro prezzo ad Ascoli Piceno la più costosa..... | 17 |
| Impianti obbligatori per i livelli di calcare troppo alti..... | 18 |
| Depurazione, slittano i rimborsi..... | 19 |
| Corte Costituzionale: niente IVA sulla tassa sui rifiuti..... | 19 |
| Tassa rifiuti: la denuncia di nuova occupazione..... | 20 |
| Energia elettrica: da luglio arriva la tariffa bioraria..... | 21 |
| Produrre energia solare per risparmiare sulla bolletta..... | 22 |
| Come acquistare una casa in sicurezza..... | 23 |
| Ristrutturazioni edilizie: semplificazioni per l'iter..... | 23 |
| Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico..... | 24 |
| Condominio: i lavori straordinari..... | 25 |
| Come recedere dal contratto d'affitto..... | 25 |
| Mutui: da febbraio è possibile sospenderli..... | 26 |
| Banche: dal 1° marzo maggiore trasparenza e tutela dei consumatori..... | 27 |
| Commissioni di massimo scoperto sui conti correnti..... | 28 |
| Più controlli sui crediti al consumo..... | 28 |
| Istituti di Pagamento: nuovi soggetti nel sistema creditizio..... | 29 |
| Conti correnti e investimenti a confronto: un nuovo strumento di tutela per i risparmiatori..... | 30 |

APPENDICE

| | |
|---|----|
| Il Diritto di recesso.....pag. | 31 |
| Come estinguere un conto corrente bancario | |
| Svincolarsi dalla carta di credito | |
| Cambio polizza assicurativa | |
| Lo stop alla paytv e alle compagnie telefoniche | |
| Tempi e modi di disdetta delle utenze più diffuse | |
| I contratti a distanza..... | 36 |
| Sentenza 238/2009..... | 39 |
| Decreto legge 19 marzo 2010 n.40..... | 54 |

Presentazione

La tutela dei consumatori marchigiani e dei loro diritti rappresenta una delle priorità dell'azione politica della Regione Marche, che sta continuando a mettere in campo iniziative che hanno permesso in questi anni di attivare sul territorio regionale, attraverso propri punti informativi e con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, una rete di servizi in grado di informare, assistere e tutelare i consumatori.

L'obiettivo prioritario, realizzato da questo assessorato attraverso il Servizio Tutela del Consumatore della Regione Marche, è quello di garantire a tutti i cittadini la possibilità di esercitare i diritti sanciti dalle norme di tutela dei consumatori-utenti, nello spirito della L.R. 15/98 con cui si intende promuovere una politica di informazione-formazione.

Per il conseguimento di tale finalità, la Regione Marche, in base all'art.5 della stessa normativa regionale, dispone annualmente lo stanziamento di risorse finanziarie, attraverso cui finanziare una serie di interventi concordati e realizzati con le associazioni dei consumatori.

Questa iniziativa rappresenta, dunque, un nuovo strumento di informazione, tanto più interessante in quanto realizzato in progress sulla base delle problematiche e delle opportunità che via via si delineano nell'orizzonte dei consumatori.

Questa pubblicazione costituisce, quindi, una sorta di vademecum, utile a sostenere il consumatore, prenderlo per mano e renderlo consapevole delle sue scelte, di fronte ad un mercato spesso fluttuante di beni e servizi, portatore troppo frequentemente di insidie.

Siamo convinti che un'ampia e corretta campagna informativa consenta ad ognuno di noi di prendere coscienza quotidianamente delle difficoltà che incontriamo, ma anche delle opportunità che la legge ci garantisce.

Vittoriano Solazzi

Assessore Tutela dei Consumatori Regione Marche

Prefazione

“L’Informaconsumatori - risposte e soluzioni ai problemi del cittadino” è un contenitore informativo che vuole aiutare i consumatori a districarsi meglio nelle proprie attività quotidiane di acquisto e fruizione di beni e servizi, pubblici e privati. Per fare ciò, in particolare ci si è proposto di fornire al consumatore la materia prima indispensabile: l’informazione.

Si tratta di un’iniziativa realizzata dall’Adoc Marche, nell’ambito delle iniziative promosse a tutela del cittadino-consumatore dalla Regione Marche.

Il presente opuscolo rappresenta una sintesi del lavoro svolto nel corso di questi mesi che ha visto il nostro gruppo di lavoro impegnato sia sul fronte della valutazione delle istanze proposte dai consumatori, sia su quello della ricerca delle fonti legislative e dell’approfondimento, sia infine sul fronte dell’elaborazione delle informazioni, diffuse prevalentemente attraverso internet, al fine di renderle chiare e comprensibili al consumatore.

L’esame attento e scrupoloso del Codice del Consumo ha fornito la base del lavoro, consentendo ai più la conoscenza, ad oggi ancora poco diffusa, di questo strumento legislativo, che si ritiene fondamentale per la tutela dei diritti del consumatore.

L’informazione, dunque, passa innanzitutto attraverso l’educazione e la formazione, fornendo al consumatore i mezzi da cui trarre risposte e dedurre soluzioni alle problematiche di tutti i giorni, poiché, come esplicitamente espresso nella presentazione del progetto, la disponibilità di una informazione e di una documentazione accurata, dettagliata e di facile acquisizione è un elemento sempre più necessario per realizzare nei fatti la tutela piena dei cittadini nei confronti delle distorsioni di un mercato di beni e servizi, il quale poggia la sua forza proprio sulla capacità di aggirare l’informazione, facendo leva sulle aree di ignoranza del consumatore.

E’, quindi, solo colmando – o almeno tentando di colmare – tali carenze, che possiamo pensare di cominciare a combattere le ingiustizie e i soprusi, nella cui trappola il consumatore cade sempre più frequentemente.

Graziano Fioretti
Presidente Adoc Marche

Il codice del consumo

L'analisi dei diritti del consumatore deve necessariamente partire dalla conoscenza del Codice del Consumo, il testo di riferimento, peraltro recentemente aggiornato rispetto al Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, che riordina la legislazione di settore in materia di consumo, della quale il nostro sistema legislativo si è via via arricchito, soprattutto in seguito al recepimento delle numerose direttive comunitarie.

Purtroppo, come spesso accade, l'abbondanza genera confusione e rifiuto, mentre la sintesi e la chiarezza incoraggiano a ciò che vorremmo sia, almeno in questa sede, soltanto un approccio. La maggior parte dei consumatori non è informato neppure dell'esistenza di questo strumento, tanto meno, di conseguenza, ne conosce i contenuti.

Per prima cosa, quindi, occorre dire che il codice del consumo altro non è che un opuscolo, abbastanza voluminoso, che dopo aver chiarito disposizioni generali e finalità del codice ed elencato in sommi capi i diritti del consumatore, procede nell'analisi delle varie problematiche, dalle indicazioni dei prodotti e dei prezzi alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre forme di comunicazioni commerciali.

Quindi, affronta il tema dei contratti, comprendendo il credito al consumo, i contratti negoziati all'esterno dei locali commerciali e quelli a distanza, il diritto di recesso e la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, ma anche i servizi turistici e quelli pubblici. Il codice si occupa poi della sicurezza dei prodotti, le responsabilità per danno dei prodotti difettosi e la garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.

Infine, istituisce il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, fornisce indicazioni sull'iscrizione delle Associazioni dei consumatori all'Elenco nazionale e quelle relative all'accesso alla giustizia. Tra le opportunità, viene indicata la class action, che dopo diversi slittamenti è entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 con un testo che l'Adoc giudica molto limitativo, in quanto nell'avvio dell'azione non prevede alcun ruolo delle associazioni dei consumatori. Ruolo che invece riteniamo essere una garanzia per il consumatore.

Il Codice del Consumo contiene importanti indicazioni sui prodotti, i prezzi, le pratiche commerciali e la pubblicità



Il Codice del consumo è disponibile on line all'indirizzo <http://uil.it/uilmarche/Download/CODICE%20CONSUMO.pdf>

Dal 1° gennaio in vigore la Class action all'italiana

Dal 1° gennaio 2010 il consumatore può esercitare l'azione collettiva di classe, più nota con la definizione di Class action, per sanare gli illeciti subiti dal 16 agosto 2009 in poi. Si tratta di un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, che agiscono in proprio o dando mandato a un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa.

Tale norma dovrebbe sposarsi perfettamente, e quindi completare, la legge 281/98 che riconosce alle associazioni dei consumatori l'autorizzazione ad agire per conto dei primi a veder cessare comportamenti lesivi nei loro confronti. L'iniziativa permette di abbattere significativamente le spese e di acquisire maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.



Stesso danno
e identiche modalità:
sono i requisiti per
l'ammissibilità alla
Class action "all'italiana"

La pecca immediatamente evidente di tale legge riguarda la difficoltà da parte dei giudici a gestire gli eventuali procedimenti: è noto infatti che vi sia carenza di personale e strutture che possano garantire un'adeguata attività di gestione dei contenziosi.

Critiche le associazioni dei consumatori, in quanto la procedura può essere attivata solo nel caso in cui i consumatori abbiano subito lo stesso danno e con le identiche modalità: caratteristiche quasi del tutto improbabili a realizzarsi.

La Class action: requisiti e procedura

Dal primo gennaio 2010 i consumatori possono esercitare la class action, ossia l'azione collettiva a tutela dei propri diritti per danni o inadempienze contrattuali da parte di aziende. La nuova norma consente ai consumatori, che abbiano patito danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi o da comportamenti commerciali scorretti di unire le proprie forze per ottenerne il risarcimento. È necessario, per attuare la class action, che il danno abbia contenuto identico ed omogeneo. Sono, comunque, interessati dal provvedimento gli illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009.

Con la Legge Sviluppo del 23 luglio 2009 n.99 vengono sanciti modi, tempi e luoghi per esercitare la class action. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti sono tutelabili anche attraverso la class action. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni a cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione riguarda la tutela dei diritti contrattuali di una pluralità di consumatorie utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, i diritti spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, nonché i diritti identici al risarcimento del danno derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli.

All'esito della prima udienza il tribunale decide con una ordinanza l'ammissibilità della domanda. Tale domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi o quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. Il giudice dopo averne dichiarato l'ammissibilità regola le spese e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

Il tribunale competente per le Marche è quello di Roma



Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.

L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di adire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; fissa un termine perentorio, non superiore ai centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità. Il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti. Il tribunale, che ha precedentemente accolto la domanda, pronuncia la sentenza di condanna con cui liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo per il calcolo per la liquidazione di suddette somme.

Nel caso di un'azione nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diventa esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione.

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione di giudizio o chiusura anticipata del processo.

Consumatori informati al via una serie di trasmissioni televisive

Una serie di 10 appuntamenti televisivi per garantire una più attenta e completa informazione ai consumatori marchigiani. E' quanto è stato previsto nel progetto realizzato dall'Adoc Marche nell'ambito del Map 4, il programma di intervento di tutela dei consumatori promosso dalla Regione Marche e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli appuntamenti televisivi hanno avuto l'intento di aggiornare i consumatori sulle principali tematiche di attualità inerenti le più diverse tipologie di problemi e circostanze nelle quali si imbattono quotidianamente. La trasmissione ha avuto il compito di fornire una migliore informazione al cittadino, sempre più spesso disinformato su quello che accade e che altrettanto frequentemente finisce nelle trappole e negli imbrogli, mettendo a disposizione tutte quelle indicazioni necessarie a conoscere un

interlocutore serio e affidabile per risolvere le proprie problematiche.

All'interno della trasmissione, anche la rubrica del "Telesportello", nel quale sono stati riportati alcuni casi e le relative soluzioni di problemi che i consumatori hanno posto alle associazioni.

"Le Marche Informate"
è il titolo della
trasmissione tv, che
torna su Tv Centro
Marche, dopo la
precedente serie andata
in onda tre anni fa.

LE MARCHE
INFORMATE



La trasmissione, denominata "Le Marche Informate", è trasmessa sull'emittente regionale TV Centro Marche ogni secondo giovedì del mese, fino a luglio, quale spazio interno al Tg serale delle 19,30.



Lo sportello itinerante

L'emergenza-bullismo nelle nostre scuole

Il bullismo visto dalla parte della vittima, ma anche del bullo. I traumi di chi lo subisce e i rischi, anche penali, di chi lo esercita. Le azioni e gli accorgimenti da utilizzare per prevenire comportamenti bullistici ma anche per evitare di finire nel mirino di un bullo.



Il presidente dell'Adoc
Carlo Pileri

Una panoramica completa su un fenomeno in preoccupante crescita tra gli adolescenti. Di fronte ad una platea di 150 studenti del primo anno dell'IPSIA di Senigallia, il presidente dell'Adoc Carlo Pileri e la psicologa Alessandra Menelao hanno approfondito la problematica coinvolgendo i ragazzi in un incontro interattivo in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di avere risposte a dubbi e curiosità, portare testimonianze dirette e indirette, discutere di episodi riportati dai mass media.



L'aula magna dell'IPSIA
di Senigallia durante la
lezione sul bullismo

“I ragazzi hanno mostrato molto interesse all'argomento – ha sottolineato Carlo Pileri – abbiamo cercato di dare un messaggio chiaro ai ragazzi e c'è stata una bellissima risposta e una grandissima attenzione. Ci auguriamo di aver dato il nostro contributo per evitare che in futuro vi possano essere protagonisti attivi o passivi di episodi di bullismo, attraverso la comprensione del limite tra lo scherzo e il reato perseguibile penalmente.”

La psicologa responsabile
dello sportello anti-
stalking dell'Adoc
Alessandra Menelao



“Il bullismo è qualcosa che loro vivono – ha affermato Alessandra Menelao, responsabile dello Sportello Stalking dell'Adoc - sia perché lo subiscono o lo fanno o perché ne sentono parlare. La formazione, specie alle prime classi, potrebbe far sì che questi comportamenti si interrompano e favorire che questi ragazzi crescano forti e sani dal punto di vista emotivo.”

Il dirigente del
Servizio Tutela del
consumatore della
Regione Marche
Pietro Talarico



L'incontro, a cui ha preso parte anche la dirigente Prof.ssa Elena Giommetti, è stato organizzato dall'Adoc Marche nell'ambito degli “sportelli itineranti”, iniziativa promossa dalla Regione Marche e finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di creare momenti di incontro con i consumatori su argomenti specifici. Momenti importanti, come ha sottolineato Pietro Talarico, dirigente del Servizio Tutela dei Consumatori della regione Marche, intervenuto all'incontro, che ha ricordato come i giovani e la loro formazione finalizzata alla promozione di un consumo consapevole e sostenibile siano tra le priorità delle politiche regionali.

“Tutti a bordo...in sicurezza”

Gli esperti in aula per approfondire il codice della strada

Con la presentazione ufficiale a Senigallia, presso l'Istituto Tecnico e Commerciale “Corinaldesi” ha preso il via il progetto “Tutti a bordo... in sicurezza” realizzato dall'Adoc Marche nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Marche in tema di tutela dei consumatori e finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale hanno dato la propria adesione il Dipartimento della Protezione civile della Regione Marche, il Comando regionale della Polizia stradale e l'ACI.



In alto: i 280 ragazzi partecipanti all'incontro, nell'aula magna dell'Istituto “Corinaldesi” di Senigallia.



L'Assessore all'Istruzione della Regione Marche Stefania Benatti e la presidente di Adoc Marche Marina Marozzi

Il rappresentante dell'ACI di Ancona Marino Montapponi e il dirigente del Dipartimento di Protezione civile della Regione Marche Roberto Oreficini



La presentazione si è svolta al termine dell'incontro inaugurale con 280 ragazzi delle prime e seconde classi, alla presenza della presidente dell'Adoc Marche Marina Marozzi, dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione della Regione Marche Stefania Benatti, il Comandante del Compartimento di Polizia Stradale delle Marche Roberto Razzano, il Responsabile del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche Roberto Oreficini e del rappresentante dell'ACI di Ancona Marino Montapponi.

Il comandante del Dipartimento di Polizia Stradale delle Marche Roberto Razzano



Il progetto si articolava in una serie di 30 incontri che si sono conclusi entro la metà di marzo e hanno coinvolto complessivamente 3 mila studenti degli Istituti Superiori di tutta la regione, da San Benedetto del Tronto a Pesaro.

I ragazzi sono stati chiamati a compilare un questionario anonimo, che servirà a capire il rapporto dei ragazzi con le norme e i comportamenti adeguati da tenere alla guida e il cui esito, al termine del progetto, sarà utile a tracciare un profilo delle problematiche e delle ulteriori iniziative da intraprendere per sensibilizzare i giovani sulla delicata tematica della sicurezza sulle strade. A ricordo della partecipazione all'iniziativa, ai ragazzi è stato consegnato un adesivo contenente i numeri utili all'utente della strada.



La velocità, l'alcol e la droga sono le principali cause di incidenti mortali tra i giovani.

Il fenomeno persistente delle tragedie stradali rende, infatti, necessaria un'azione continua e capillare di formazione e informazione degli utenti della strada.

L'elevata incidenza di queste tragedie tra i soggetti più giovani richiede interventi specifici rivolti in particolare nei confronti degli adolescenti, che si trovano in una fase particolarmente delicata di crescita e di formazione della personalità, spesso fondata attraverso la ricerca di consenso.

I rischi a cui espongono se stessi e i propri coetanei, in contesti in cui si sentono esonerati dalla sottomissione alle regole degli adulti, possono essere accresciuti qualora si trovino alla guida, maggiormente se a questa si accompagnano comportamenti pericolosi legati all'abuso di alcol o droghe, facile e più frequente insidia da cui molti ragazzi si lasciano tentare per vincere le paure, per sentirsi all'interno di un gruppo o diventarne un leader.



Parcheggi Ospedale Torrette

Le associazioni dei consumatori incontrano il Direttore generale

I problemi legati alla viabilità e ai parcheggi dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona sono stati al centro dell'incontro delle associazioni dei consumatori, tra cui l'Adoc Marche rappresentata dalla Presidente Marina Marozzi, con il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Torrette Gino Tosolini.

“La viabilità, esterna ed interna ai parcheggi del complesso ospedaliero è critica – è stato sottolineato dai rappresentanti delle associazioni – e in parte la situazione può essere alleviata sia regolando in maniera migliore le vie di accesso e di uscita delle auto, sia modulando sull'intera giornata le varie attività di diagnostica e ambulatoriale, attualmente concentrate prevalentemente al mattino, favorendo così un afflusso alla struttura maggiormente omogeneo.” Proposte che il Direttore Tosolini ha apprezzato, garantendo un suo impegno a renderle praticabili.

Riguardo alle soste selvagge in prossimità dei marciapiedi fin davanti l'ingresso dell'ospedale, spesso queste sono dovute alla sosta veloce di alcuni automobilisti che abbandonano momentaneamente l'auto per accompagnare familiari anziani o con problemi di deambulazione all'interno della struttura.

La presidente dell'Adoc Marina Marozzi ha proposto di creare, grazie al prezioso contributo delle associazioni di volontariato che operano all'interno dell'ospedale, un servizio di accoglienza/accompagnamento: basterebbe un campanello all'esterno attraverso cui avvisare il personale, il quale sarebbe chiamato a prelevare il paziente e accompagnarlo all'ingresso, in attesa che il familiare parcheggi l'auto. Una soluzione che per il Direttore Tosolini è apparsa particolarmente valida, perché semplice, priva di costi e quindi facilmente e rapidamente attuabile.

La sosta selvaggia delle auto davanti all'ingresso dell'ospedale regionale di Torrette



Il Direttore Tosolini ha poi illustrato le diverse proposte di risoluzione al problema viabilità/parcheggi già in discussione con il Comune di Ancona, l'Università e con l'Azienda di trasporto pubblico Conerobus, tra cui la realizzazione di nuove aree adibite a parcheggio e l'attivazione di bus navetta per il collegamento con varie zone della città. L'incontro è stato aggiornato alle prossime settimane, quando l'Azienda ospedaliera avrà valutato le proposte presentate dalle associazioni.

Più tutela per il “made in”

Il 17 Marzo scorso è stato approvato, all'unanimità, da parte della Commissione Attività produttive della Camera il Ddl sul “made in Italy”. La legge si propone come obiettivo quello di istituire un sistema obbligatorio di etichettatura necessaria per i prodotti destinati alla vendita in pubblico per quel che riguarda il settore tessile, abbigliamento, arredo casa, pelletteria e calzaturiero, al fine di superare la scarsa chiarezza dell'etichettatura finora esistente.



Le nuove norme prevedono sanzioni pecuniarie fino a 100 mila euro e sanzioni amministrative fino alla sospensione della licenza

La norma introduce la dicitura “prevalentemente realizzato in Italia” intendendo per prevalentemente la necessità che almeno due delle quattro fasi necessarie alla realizzazione del prodotto siano realizzate sul territorio nazionale.

Vengono, inoltre, inasprite le sanzioni per chi viola la norma: la sanzione pecuniaria può raggiungere i 100 mila euro, mentre qualora la violazione dovesse essere reiterata vi è la sospensione della licenza.

La normativa non riguarda i prodotti alimentari per i quali sono già previste maggiori forme di tutela, anche a garanzia della salute.

In aumento il ricorso alla conciliazione

Un consumatore su cinque preferisce rinunciare a un rimborso pur di non entrare in tribunale, nel caso in cui la somma da recuperare sia inferiore ai mille euro. È per questo motivo che sempre più cittadini scelgono di far valere i propri diritti attraverso lo strumento della conciliazione paritetica facendosi rappresentare dalle associazioni dei consumatori.

Oggi, inoltre, la conciliazione commerciale conosce nuovi sviluppi. È stato approvato, infatti, dal Consiglio dei Ministri il decreto con cui lo strumento della conciliazione viene rinominato “mediazione finalizzata alla conciliazione” dettando una serie di norme finalizzate al rafforzamento di questo strumento con l'obiettivo di diminuire il

carico di controversie sulla macchina della giustizia civile.



La conciliazione consente di evitare il ricorso alla causa legale

Inoltre, la procedura di conciliazione fornisce importanti strumenti di garanzia della tutela dei cittadini, come ad esempio la riservatezza che copre gli incontri di conciliazione, il ruolo più incisivo del giudice pro conciliazione, nonché la comprovata professionalità dei conciliatori.

Ricorsi e contenziosi gli italiani un popolo di litigiosi

Gli Italiani sono un popolo di litigiosi: o almeno così si evince dai 3,5 milioni di pratiche da evadere ogni anno in materia di contenziosi. La giustizia civile risulta impantanata in un mare di ricorsi; questo senza tener conto del fatto che la maggior parte degli esposti, quelli rivolti, ad esempio, a call center o ai servizi di assistenza clienti delle stesse società sono risolti nel breve periodo dagli stessi interessati o, addirittura, non avanzati affatto. I più litigiosi risultano essere i multati con 100 mila ricorsi avanzati su 2,5 milioni di contravvenzioni elevate dalla Polstrada. Per quanto riguarda, invece, il settore delle comunicazioni e dell'energia, un lavoro non indifferente è svolto dall'Autorità di vigilanza; ricordando che nel settore delle comunicazioni è obbligatorio il tentativo della conciliazione.

Un notevole calo si registra nel settore bancario, mentre è in crescita il contenzioso nel sistema assicurativo: sono in aumento, infatti, sia le segnalazioni pervenute all'Isvap sia quelle avanzate direttamente all'ufficio reclami di ciascuna compagnia. Tale aumento si registra anche nel settore dei trasporti soprattutto per quanto riguarda treni e aerei: l'Enac, l'ente di controllo del trasporto aereo, ha registrato, nell'ultimo anno, un numero di reclami quintuplicato rispetto al 2001.

Insomma, sarà perché il consumatore, oggi, ha maggiore possibilità di scelta in materia di beni e servizi, sarà perché la concorrenza fra gli operatori di ciascun settore diventa sempre più aspra e agguerrita, fatto sta che gli italiani avvertono sempre più l'esigenza di clausole contrattuali trasparenti pubblicità non ingannevoli e maggior tutela.

Tassa sui ricorsi Contributo unificato per opporsi alle multe stradali

La finanziaria 2010 ha introdotto il contributo unificato ovvero la tassa sui ricorsi contro le multe stradali, abolendo l'esenzione prevista fino al 31 dicembre 2009; alle opposizioni contro le sanzioni amministrative che erano esenti dal pagamento, ora si applicano le tariffe già in vigore dal 2005 per le altre cause di valore determinato, più un importo fisso di 8 euro.

Il contributo stabilito per fasce è di 30 euro per le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada inferiori a 1100 euro (praticamente tutte) a cui va aggiunto l'importo fisso di 8 euro, arrivando a 38 euro.

Tale somma corrisponde esattamente alla multa per infrazioni non particolarmente gravi e questo non è casuale poiché si spera, grazie all'introduzione di questa nuova tassa, di scoraggiare i cittadini ed in ultima battuta diminuire il contenzioso.

Tuttavia, nel caso di vittoria, a chi ottiene ragione la sentenza riconosce anche il rimborso delle spese di giustizia, dunque il recupero del contributo; la somma non viene, però, restituita dagli uffici giudiziari, ma da chi perde la causa.

I rischi del Teflon: come difendersi

Il Teflon è la sostanza utilizzata per il rivestimento di pentole e padelle. Dopo la scoperta dei rischi prodotti, questa sostanza verrà via via sostituita da altri materiali. È stato, infatti, scoperto che il Teflon resta nell'ambiente e non viene mai distrutto: questo perché la natura non lo riconosce come sostanza e quindi non è in grado di assimilarlo.

Come se ciò non bastasse è stato riscontrato che l'esposizione cronica a tale materiale può provocare danni al fegato, nonché al sistema riproduttivo. Tali danni, però, sono stati riscontrati solo sugli animali: non vi è stata ancora dimostrazione che tali conseguenze si verifichino anche nell'uomo.

E' opportuno
cambiare gli utensili
della cucina in
Teflon almeno ogni
due anni



E' assolutamente opportuno porre attenzione nell'utilizzo di pentole e padelle antiaderenti: innanzitutto bisogna fare attenzione a non graffiarle; sostituirle decorsi due anni dall'acquisto perché studi hanno dimostrato che decorso tale periodo il Teflon non rispetta più i propri standard qualitativi e di non utilizzare mai pentole rivestite in Teflon per cotture senza condimento.

Qualche consiglio per fare meglio la spesa

Quando si fa la spesa bisognerebbe tener presenti alcuni piccoli accorgimenti per essere sicuri di acquistare prodotti qualitativamente adeguati.

Se si ha a che fare con prodotti surgelati attenzione a non scegliere mai confezioni coperte di brina o il cui prodotto si presenti molto compatto: sono tutti segni di una cattiva conservazione dovuta all'interruzione della cosiddetta catena del freddo. Se il prodotto presenta una confezione gonfia, questo avviene principalmente per le confezioni di prodotti ortofrutticoli, significa che all'interno si sono moltiplicati i microrganismi che stanno provocando la fermentazione del prodotto. Non bisogna acquistare confezioni in Tetra Pak se queste presentano ammaccamenti o rigonfiamenti: in tali casi infatti è in corso una contaminazione microbica.

Il commerciante è tenuto
a rimborsare il
consumatore in caso di
acquisto di un prodotto
andato a male



Infine non acquistate mai ortaggi che presentino dei germogli; in tali condizioni, infatti, l'ortaggio presenta sostanze tossiche al suo interno. Qualora il consumatore dovesse aver distrattamente acquistato un prodotto che presenti le suddette caratteristiche può in tutta tranquillità riportarlo al negoziante che sarà tenuto a sostituirlo con uno in buono stato o a rimborsarvi. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che ritiene unico responsabile del buon mantenimento del prodotto il soggetto che se ne prende carico.

Difendiamo l'agricoltura *Made in Italy* L'Adoc Marche in piazza con la Copagri

In piazza per salvare il “made in Italy”, per tutelare le produzioni dei nostri agricoltori, per difendere la nostra salute, per salvaguardare il nostro ambiente, per dare una mano alla nostra economia, per ridurre i costi dovuti ad imballaggi, confezioni e pubblicità e aumentare la genuinità di ciò che mangiamo.



Lo stand allestito da Copagri davanti alla sede del Consiglio regionale

Per tutti questi motivi l'Adoc Marche ha aderito alla manifestazione che si è svolta ad Ancona davanti alla sede del Consiglio regionale promossa dalla Copagri. I consumatori in piazza insieme agli agricoltori, per chiedere trasparenza e sicurezza di ciò che ogni giorno mettiamo sulle nostre tavole.

Inoltre, “mentre la spesa alimentare torna ad essere un problema per molte famiglie, per quelle dei produttori agricoli ritorna la fame” afferma Copagri.

“Dopo aver alimentato tutta la popolazione, mantenuto vive le attività del territorio, aderito volentieri ai programmi di produzione rispettosi dell'ambiente, mantenuto il paesaggio rurale – aggiunge l'organizzazione che rappresenta gli agricoltori – a causa di una sbagliata politica economica e all'assenza di una cultura alimentare nel consumatore, si trovano costretti a chiudere l'attività perché oggi produrre in agricoltura vuol dire perdere denaro.”

Nel corso della manifestazione gli agricoltori hanno distribuito gratuitamente ai passanti pane, latte e prodotti ortofrutticoli



L'Adoc Marche sostiene le ragioni della Copagri perchè da tempo è impegnata sul fronte della sicurezza alimentare e del consumo consapevole ed è convinta che l'agricoltura italiana vuol dire qualità del cibo e tutela dell'ambiente. Ribadisce la necessità di rendere obbligatoria la tracciabilità dei prodotti scrivendo in etichetta la provenienza delle materie prime utilizzate. Il consumatore deve essere messo nelle condizioni di scegliere il prodotto da acquistare in maniera libera e consapevole.



Coltivazioni OGM

Via libera dall'Unione Europea

Dopo oltre dieci anni di attesa la Commissione Europea si è dichiarata favorevole alle coltivazioni OGM - organismi geneticamente modificati, autorizzando la coltura della patata transgenica Amflora, prodotta dall'azienda chimica tedesca Basf. Finora nel territorio dell'Unione Europea è stato possibile coltivare solo il mais Bt della multinazionale Monsanto, la cui autorizzazione decennale è scaduta nel 2008.

La patata Amflora sarà prevalentemente destinata a fini industriali per la produzione di materie prime per tessuti, carta e colla, mentre solo gli scarti della lavorazione potranno essere utilizzati nella filiera zootecnica per la produzione di mangimi animali, come già avviene con il mais.



Il mais è uno dei prodotti agricoli maggiormente interessati dalle modificazioni OGM

Il Commissario Europeo alla Sanità, John Dalli, ha spiegato la nuova strategia europea basata su due punti cardine: il completamento del procedimento autorizzatorio per la coltivazione di altri quattro tipi di mais OGM, l'avviare prima dell'estate una nuova proposta sul futuro delle biotecnologie in Europa con l'obiettivo di lasciare agli Stati membri la scelta di coltivarli o meno.

Ciò è stato deciso anche per evitare contenziosi davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio con i Paesi produttori - USA, Canada, Brasile e Argentina nella maggior parte dei casi.

Gli Stati membri che non vorranno coltivare sul proprio territorio la "superpatata" potranno ricorrere al principio di precauzione, comunque le prime coltivazioni partiranno già da quest'anno in Repubblica Ceca e in Germania, mentre dal 2011 dovrebbero estendersi anche in Olanda e Svezia. L'istituzione di Bruxelles ha anche autorizzato l'importazione e la trasformazione, ma non la coltivazione, di tre nuove varietà di mais che si aggiungono a una trentina di prodotti transgenici già autorizzati.

L'Italia, cui è già stato imposto da due sentenze della Corte Europea di Giustizia di autorizzare le coltivazioni di mais transgenico, si è già detta perplessa per mezzo delle dichiarazioni dei Ministri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole e Alimentari, Stefania Prestigiacomo e Luca Zaia. In piena sintonia la Coldiretti e le associazioni ambientaliste e dei consumatori Di parere opposto, invece, l'industria e una parte del mondo agricolo, i quali parlano di opportunità di rilancio della ricerca agrobiotecnologica.

Soddisfatta anche una parte del mondo scientifico e accademico che ricorda i circa 250 progetti finanziabili in Italia, in grado di creare nuovi posti di lavoro per ricercatori: negli Anni '80 i centri di ricerca italiani sono stati i primi a interessarsi in vari gruppi di lavoro sulle biotecnologie vegetali secondo un programma di sviluppo sostenuto da Governo e privati, ma dal 1999 l'attività si è completamente bloccata.

Novità per il rimborso dei biglietti ferroviari

Il regolamento comunitario n.131/2007, entrato in vigore lo scorso 3 dicembre, stabilisce nuovi criteri, e soprattutto omogenei all'interno del territorio europeo, per quanto riguarda il rimborso dei biglietti ferroviari. Tale regolamento impone alle imprese ferroviarie e ai venditori di fornire un'adeguata informazione al viaggiatore sia prima che durante il viaggio: innanzitutto il viaggiatore dovrà essere informato sull'orario e sulle condizioni del viaggio, sulla tariffa più bassa, sull'accessibilità e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone disabili o a mobilità ridotta, procedure per i bagagli smarriti e procedure da attuare in caso di reclami.

Durante il viaggio, invece, l'impresa è tenuta ad informare il passeggero sui servizi disponibili a bordo, sugli eventuali ritardi e sulle questioni attinenti alla sicurezza. Le imprese sono responsabili nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo: se questo non è superiore a 60 minuti il passeggero non può inoltrare richiesta di risarcimento; se è compreso tra i 60 e 119 minuti ha diritto ad un risarcimento pari al 25% del prezzo del biglietto; se il ritardo supera i 120 minuti il rimborso sarà pari al 50% del costo del biglietto. L'impresa è tenuta a rispondere agli eventuali reclami entro trenta giorni. I risarcimenti non sono previsti per cause di "forza maggiore" quali ad esempio terremoti o alluvioni.

Indicazioni sulle certificazioni dell'acquisto dei medicinali

Non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base per detrarre dall'Irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate. Inoltre saranno ritenuti validi gli scontrini che presenteranno le dizioni farmaco o medicinali abbreviate. È sufficiente che sia specificato medicinali da banco con l'abbreviazione otc o senza obbligo di prescrizione con l'abbreviazione sop. Anche la dicitura omeopatico può sostituire quella di farmaco o medicinale poiché il decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219 ha

ricosciuto la natura di medicinale a questi prodotti. La cosa fondamentale, però, è che lo scontrino presenti il codice fiscale del contribuente che intende portare in detrazione o deduzione le spese sanitarie.

Le persone fisiche possono detrarre il 19% delle spese sanitarie dall'Irpef lorda oppure possono dedurle dal reddito complessivo prima di calcolare l'imposta.

Non sarà ritenuta valida, ai fini degli sgravi fiscali, alcun'altra documentazione aggiuntiva o sostitutiva.

Codice per acquisto contenuti multimediali

Dal 1° febbraio è entrato in vigore il codice di condotta che stabilisce regole ferree per quanto riguarda l'acquisto di contenuti multimediali per i telefoni cellulari. Tale codice impedisce pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole.

All'utente, infatti, mensilmente viene inviato un sms per ricordargli di aver sottoscritto un abbonamento e, qualora volesse disattivarlo, può inviare un sms con scritto STOP. Tali nuove regole di condotta sono state elaborate per tutelare soprattutto gli adolescenti che, come è noto, sono i maggiori fruitori di tali servizi.

Sms "low cost"...ma non abbastanza

Sembra giunta a conclusione la vicenda inerente ai tetti massimi applicabili ai costi degli sms.

Tim, Wind, Vodafone e H3g hanno dato risposta alle richieste dell'Agcom che prevedeva l'adeguamento delle tariffe nazionali agli standard europei: l'accordo raggiunto prevede il costo di ogni sms pari a 13,2 centesimi di euro e la tariffazione a secondo per quanto riguarda le chiamate.



Il prezzo degli sms, secondo il presidente dell'Adoc Pileri, resterà comunque superiore alla media europea

Fino ad ora, il costo di un sms inviato in Italia era di 15 centesimi; un prezzo nettamente superiore rispetto agli altri Paesi europei e soprattutto rispetto a quanto stabilito da Bruxelles. Il Parlamento europeo, infatti, ha stabilito che il costo massimo di un sms inviato in roaming non deve essere superiore a 11 centesimi, che, aggiungendo l'Iva, diventano 13,2.

Gli operatori del settore si sono giustificati sostenendo che il 75% degli sms inviati hanno un costo che si aggira attorno ad 1 centesimo. Questo, però, avviene perché tali sms rientrano in piani tariffari particolari e quindi non standard e, per di più, nell'ambito del traffico telefonico "on net" cioè sono sms inviati con lo stesso operatore.

Se ciò che sostengono i gestori telefonici è vero, è pur vero che non tutti i clienti aderiscono o rientrano in questo genere di tariffe agevolate o, ciò che è peggio, non sono neppure a conoscenza dell'esistenza di tali piani tariffari.

Il presidente dell'Adoc Carlo Pileri ritiene tale accordo un regalo fatto ai vari gestori telefonici e un danno per i consumatori, visto che, nonostante la diminuzione del prezzo, nel resto d'Europa il costo degli sms è evidentemente più basso: la media europea si attesta, infatti, a 7,5 centesimi di euro per ogni sms.

Stop dall'UE alle vendite collegate obbligate di ADSL e telefonia fissa

Il principio di tutela dei consumatori ha guidato la Corte Europea di Giustizia nel ritenere legittime le norme interne che vietano vendite collegate obbligatorie di diversi servizi nel settore delle telecomunicazioni. La Corte, infatti, con una recentissima sentenza (causa C-522/08) ha chiarito che le disposizioni nazionali che impediscono agli operatori di subordinare la conclusione di contratti di fornitura di servizi di accesso internet a banda larga (ADSL) alla stipula di contratti di telefonia fissa sono compatibili con la normativa comunitaria.

Le norme statali, quindi, che tutelano l'utente e impediscono il rafforzamento di situazioni di monopolio, non sono in contrasto con la direttiva europea 2002/22 sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica.

La Corte ha chiarito anche che il divieto di vendite collegate non incide sulle disposizioni europee che impongono all'Autorità nazionale di valutare in via preliminare i mercati per verificare l'effettiva concorrenzialità del settore.

Le Autorità interne, infatti, verificate le condizioni del mercato, possono stabilire obblighi normativi per prevenire il monopolio di certe imprese rilevanti.

La tutela del consumatore è stato il principio che ha ispirato la Corte Europea di Giustizia nella sentenza



Le direttive, inoltre, non prevedendo una completa armonizzazione per la protezione dei consumatori, lasciano ampio potere discrezionale agli Stati per poter rafforzare la tutela dell'utente.

In Italia è possibile sottoscrivere un contratto per il servizio ADSL senza pagare la linea telefonica tradizionale, ma nei fatti è economicamente sconveniente, dunque scarsamente richiesto, se si considera che la maggior parte dei gestori telefonici italiani offre pacchetti "tutto compreso".



Dal 2010 tariffe agevolate per l'acqua

Dopo quelle relative all'energia elettrica e al gas, sono arrivate le tariffe agevolate anche per l'acqua. Le tariffe, cosiddette per utenze deboli, sono state previste in attuazione a quanto stabilisce la legge nazionale a tutela dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche meritevoli di sostegno.

In particolare è previsto un risparmio di circa il 30% sulla bolletta: circa 50 euro all'anno. Secondo le stime effettuate, la tariffa agevolata potrà interessare circa 1500 utenti.

Per accedere all'agevolazione, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, gli utenti dovranno produrre la certificazione ISEE e dimostrare di possedere un indicatore fino ad un massimo di 7.500 euro annui.

Tale indicatore sale a 10.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un componente malato, il cui stato richieda cure e trattamenti che necessitino un maggior utilizzo di acqua.

Nel ritenere tale decisione utile per garantire sostegno alle fasce di popolazione più deboli, l'Adoc Marche rinnova l'appello affinché si cominci a lavorare per l'applicazione del quoziente familiare alle tariffe, non solo idriche. Se si intende realmente difendere e tutelare la famiglia, prevedere un sistema che tenga conto della situazione di fragilità del nucleo familiare significa anche considerare il numero dei componenti, diversamente da quanto accade ora con un meccanismo in cui gli scaglioni di consumo penalizzano, invece, i nuclei più numerosi.

Acqua... a caro prezzo ad Ascoli Piceno la più costosa

Secondo i dati pubblicati dal Con.vi.ri., la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, le province del Centro-Nord risultano essere le più costose per quanto riguarda la spesa media annua per i consumi d'acqua.

| <i>MARCHE / Ato</i> | <i>Spesa per 150 metri cubi l'anno</i> |
|---------------------|--|
| Ancona | 175.45 |
| Ascoli Piceno | 228.08 |
| Macerata | 189.11 |
| Pesaro-Urbino | 223.02 |

Il primato spetta alla Toscana e alle provincia di Ravenna e questo già per le fasce di consumo più basse.

Le Marche si attestano a metà classifica rientrando così nell'ambito di un ottimo rapporto qualità-prezzo. All'interno di ogni provincia, però, si registrano delle discrepanze attinenti alla media dei costi.

Tali oscillazioni sono dovute essenzialmente a due motivi: innanzitutto le tariffe devono includere i costi di gestione degli impianti, gli investimenti effettuati per apportare miglieorie agli stessi nonché la remunerazione di chi praticamente pone in essere tali miglieorie; inoltre, molto dipende dalla facilità con cui le varie ATO (Ambito Territoriale Ottimale) attingono alle fonti idriche e dalle più varie e disparate situazioni ereditate dalle ex aziende municipalizzate.

Impianti obbligatori per i livelli di calcare troppo alti

L'acqua collegata alla caldaia va addolcita, per legge. A stabilirlo è il Dpr 59/2009 che prevede di dotarsi di adeguati impianti per il trattamento del calcare. L'installazione di questi apparecchi che hanno la funzione di filtrare l'acqua dal calcare per evitare depositi, è prescritta dalla normativa quando:

- la durezza dell'acqua è pari o superiore a 25 gradi francesi (misura della durezza; 1°F= 1grammo di carbonato di calcio in 100litri) quando l'acqua alimenta l'impianto di riscaldamento.
- la durezza è pari o superiore a 15 gradi francesi se oltre all'impianto termico alimenta anche quello dell'acqua calda.
-



L'obbligo riguarda le costruzioni nuove o ristrutturate e l'installazione dei nuovi impianti

La norma interessa tutti gli immobili dotati di impianti termici ed è cogente per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni totali, gli impianti termici installati da nuovo o ristrutturati in caso di sostituzione di caldaie. Sono previste sanzioni

L'obbligo riguarda l'acqua usata per il riscaldamento e si può decidere tra due sistemi:


- i condizionatori magnetici, che trasformano il calcare in forma cristallina, utilizzabili dove la durezza non supera i 25° francesi.
- gli addolcitori, che con un processo chimico contribuiscono a ridurre gli ioni dei Sali di calcio e di magnesio che danno durezza all'acqua, se si superano i 15° francesi.

Per capire se è necessario o meno l'adeguamento esistono appositi kit, utilizzabili più volte, che permettono di misurare la durezza o, in alternativa, è possibile interpellare l'azienda distributrice per sapere qual è la durezza della fornitura idrica della propria zona.



Depurazione, slittano i rimborsi

Una vicenda piuttosto controversa e di difficile situazione, quella della tariffa sulla depurazione per la quale 14 milioni di famiglie italiane sono in attesa di una risposta. Dopo che quasi un anno fa – era il 10 ottobre 2008 il giorno in cui è stata depositata la sentenza – la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo il canone di depurazione per gli utenti non direttamente allacciati al depuratore, dal 1° ottobre di quest'anno sarebbero dovuti iniziare i rimborsi. *Sarebbero*, appunto. Considerato che, in realtà, dei rimborsi non si è saputo più nulla.



Il problema reale è che la sentenza in questione ha rischiato – o rischierà? – di mettere in ginocchio enti locali e gestori, visto che complessivamente, per gli arretrati degli ultimi 10 anni, dovrebbero sborsare ben 3 miliardi di euro e fare a meno di 350 mila euro circa all'anno per il mancato incasso.

Ed è per questo che, non appena noti gli effetti nefasti della sentenza, il decreto ambientale, convertito in legge 13/2009, ha stabilito che il canone di depurazione deve essere pagato in ragione degli investimenti individuati nei piani d'ambito, tale da trasformare il canone in “quota vincolante” qualora siano state avviate le procedure di affidamento dei progetti e delle opere.

Allo stesso modo si è proceduto per gli arretrati: rendendo retroattiva la legge si è stabilito che non vi sarà alcuna restituzione se il denaro versato quale canone, anche se non dovuto, sia stato già impiegato per attività di progettazione, realizzazione o completamento delle opere. Sulla base di tali criteri le autorità di ambito avrebbero dovuto stabilire la quota da restituire a ciascun utente, ma la procedura è rimasta bloccata per la mancanza della disciplina di rimborso.

Intanto, comunque, l'ATO 2 Marche Centro – Ancona ha ultimato il monitoraggio relativo agli utenti da esentare nei 45 comuni serviti, che risultano essere 31.102. A questi utenti il gestore ha già iniziato, attraverso la bolletta a conguaglio, la restituzione delle somme versate dal 1° gennaio 2009.

Corte Costituzionale niente IVA sulla tassa sui rifiuti

Anche la Corte Costituzionale dopo che la Corte di Cassazione già si era pronunciata in tal senso, ha definitivamente stabilito che la Tarsu, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e la Tia, la Tassa di igiene ambientale, sono dei tributi, e pertanto non sono soggetti a IVA.

Per l'Adoc questa sentenza assume un'importanza storica e conferma quanto sostenuto dall'Associazione da molto tempo: la tassa sui rifiuti è una tassa e non può quindi essere calcolata su di essa l'IVA del 10%. IVA che ora 15 milioni di famiglie italiane potranno recuperare.

L'ADOC auspica che ciò avvenga in maniera automatica, scalando gli importi dalle prossime bollette. In caso contrario si dovrà attivare una procedura di richiesta rimborso per ottenere l'Iva già versata e non dovuta negli ultimi dieci anni.

Si calcola che potrebbe essere in media di circa 350 euro l'importo che ogni famiglia potrebbe complessivamente recuperare.

Un costo per lo stato di circa 5 miliardi e 250 milioni di euro complessivamente. E' importante ricordare che, per ottenere il rimborso, è necessaria la prova del pagamento fatto negli ultimi dieci anni della Tarsu o della Tia sulla quale è stata calcolata la voce Iva al 10%.

È possibile consultare la suddetta sentenza in appendice.

Tassa rifiuti: la denuncia di nuova occupazione

Novità sugli obblighi derivanti dalla Tarsu (tassa sui rifiuti). Entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili nel territorio del comune, i cittadini devono presentare la dichiarazione prevista dal Decreto Legislativo 507/1993. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio dell'occupazione. Il comune mette a disposizione i moduli per la denuncia, ma è comunque valida se presentata in carta semplice, purché rispetti tutte le indicazioni stabilite dalla legge. La dichiarazione deve essere firmata da uno degli occupanti o dal rappresentante legale o negoziale; senza la sottoscrizione la dichiarazione è nulla ma può essere sanata, firmando la stessa nel termine stabilito dall'ente competente.

Si può presentare denuncia sia direttamente al comune, che rilascerà ricevuta, o tramite raccomandata, con validità relativa alla data di spedizione.

Per chi ha locali fuori dal perimetro in cui è svolto il servizio di raccolta, la tassa è ridotta fino al 40% rispetto a quella applicata nelle zone in cui il servizio è regolarmente erogato.

Nessun termine è previsto per la denuncia di cessazione dell'occupazione



Negli anni successivi alla prima dichiarazione, se le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate, vale il principio della "conferma tacita"; in caso contrario deve pervenire una denuncia di variazione di degli elementi indicati nella dichiarazione originaria.

La denuncia di cessazione dell'occupazione non deve sottostare alla scadenza del 20 gennaio; il contribuente, che ne dà comunicazione nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, ha diritto allo sgravio per i mesi seguenti, mentre in caso di denuncia tardiva la tassa non è dovuta solamente per le annualità successive. Si consiglia, pertanto, di darne tempestiva comunicazione al comune, anche perché la denuncia di una nuova occupazione non sostituisce la denuncia di cessazione del locale abbandonato.

Energia elettrica: da luglio arriva la tariffa bioraria

Per chi non ha già aderito, la rivoluzione della tariffa bioraria arriverà il 1° luglio 2010. Sarà questo il nuovo modo di calcolare i consumi dell'energia elettrica.

Il passaggio sarà graduale sul territorio nazionale; giornalmente i tecnici delle aziende operanti nel settore adeguano i contatori dell'energia elettrica, finora funzionanti in base alla tariffa monoraria, al nuovo modello tariffario che prevede il calcolo dei consumi basato su fasce orarie: si consumerà meno azionando gli elettrodomestici nei fine settimana e nei giorni festivi, mentre per quanto riguarda i giorni feriali, dalle 19 alle 8.

La presenza di contatori per il calcolo dei consumi basato sulle diverse fasce orarie è *condicio sine qua non* per usufruire della tariffa bioraria.



La tariffa bioraria prevede tre fasce di consumo

Il passaggio definitivo alla tariffa bioraria, che prevede tre fasce di consumo - F1 per i consumi effettuati dalle 8 alle 19 dei giorni feriali; F2 per i consumi effettuati dalle 19 alle 8 dei giorni feriali; F3 per i consumi effettuati in tutte le ore dei giorni festivi -

avverrà successivamente ad un periodo transitorio di 18 mesi; questo per dare un'iniziale e corretta gradualità nell'applicazione dei prezzi della nuova tariffazione.

È necessario, inoltre, che l'utente non abbia già scelto di passare al libero mercato.

Da uno studio effettuato dall'AEEG, con la collaborazione degli addetti ai lavori, e tenuto conto del parere delle associazioni dei consumatori, si è giunti alla conclusione che la tariffa bioraria sarà realmente conveniente se almeno il 66% dei consumi sarà concentrato nella fascia cosiddetta economica.

È per questo motivo che è al vaglio della stessa Autorità la possibilità di aumentare la potenza del contatore, negli orari di off peak, da 3 kW a 4,5 kW: questo per evitare sconvenienti episodi come black out o sovraccarichi nelle ore a fascia ridotta.

L'utente, a partire dallo scorso gennaio, è informato del passaggio alla bioraria attraverso tre fatture bollette successive a cui sono allegati altrettanti avvisi all'interno dei quali sono indicate sia la data di inizio della nuova tipologia di tariffazione, sia in quali fasce orarie si sono ripartiti i consumi del cliente nel periodo.

Produrre energia solare per risparmiare sulla bolletta

Guadagnare con la produzione di energia solare: questo è l'obiettivo dalle agevolazioni previste dalla legge per l'installazione di impianti fotovoltaici. L'installazione dei pannelli che sfruttano l'irraggiamento solare e lo trasformano direttamente in elettricità, infatti, prevede la remunerazione di tutta l'energia prodotta con un contributo, cioè la tariffa incentivante, che dipende dalla grandezza e dalle caratteristiche dell'impianto.

I fondi necessari sono prelevati da un'addizionale alle bollette che pagano tutti gli utenti. I piccoli impianti possono optare anche per lo "scambio sul posto", che consente di regolare gli scambi di energia con la rete elettrica, dunque di compensare l'energia ceduta alla rete con quella prelevata e pagata.



La tariffa incentivante per l'installazione dell'impianto fotovoltaico viene diluita in 20 anni

L'installazione di pannelli solari ha costi elevati, che però nel 2009 sono diminuiti del 20-30% circa, mentre la tariffa incentivante viene diluita in 20 anni. Ulteriori costi da considerare sono quelli burocratici per la concessione dei permessi.

E' importante sapere che questo incentivo non può essere cumulato con le detrazioni fiscali del 36 o 55%. Per non dover sopportare gli ingenti oneri è possibile ricorrere a particolari tipi di mutui, in cui le rate sono coperte dalle tariffe incentivanti che vengono incassate dalla banca finanziatrice anziché dal proprietario, il quale ovviamente riceverà un minor guadagno.

L'installazione dei pannelli è possibile ovunque: sui tetti a spiovente e su quelli piani (in questo caso, con supporti inclinati), su tettoie che fungono anche da parcheggio per auto o coprono capannoni, fatte salve determinate condizioni imposte dal Comune o da vincoli paesaggistici.



Come acquistare una casa in sicurezza

Se vi state apprestando a comprare una casa, fate molta attenzione e, soprattutto, adottate tutti quegli accorgimenti per non incorrere in truffe ormai abbastanza frequenti.

In particolare sarebbe opportuno informarsi sulla solvibilità del venditore prima di iniziare la trattativa di compravendita.

Successivamente, anche se questo comporta un costo aggiuntivo, bisognerebbe stabilire il preliminare a prezzo reale dinanzi ad un notaio, il quale provvederà a trascriverlo in conservatoria.



L'acquisto di una casa comporta determinate procedure che è necessario seguire per evitare spiacevoli conseguenze

L'acquirente dovrà poi pretendere che il venditore stipuli e gli consegni una polizza bancaria fideiussoria al momento del rogito, cosicché se per motivi non imputabili a lui l'acquirente non riuscisse a divenire effettivamente e pienamente proprietario dell'immobile la banca provvederà a rimborsare l'onere.

Al momento del rogito sarebbe opportuno che l'acquirente paghi con un assegno circolare, assegno che il notaio tratterrà fino a quando la compravendita non sarà trascritta in primo grado. Nel caso in cui al compratore venga erogato un mutuo sarà la banca che glielo ha concesso che si occuperà di trattenere il denaro fino all'avvenuta trascrizione.

Tali accorgimenti dovranno però essere preventivamente chiariti e stabiliti per iscritto per evitare successivi ripensamenti da parte del venditore.

Ristrutturazioni edilizie: semplificazioni per l'iter

Il decreto legge di semplificazione delle procedure edilizie, varato il 19 marzo 2010, consente di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria senza presentare la Dia (dichiarazione d'inizio attività), purché sia inviata al comune una semplice comunicazione telematica.

Le nuove regole non valgono in tutte le regioni; per le Marche, però, il decreto legge è efficace poiché la Regione non ha legiferato in materia.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali:

- La detrazione del 36% resta per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nelle unità immobiliari residenziali
- La detrazione del 55% riguarderà gli interventi finalizzati al risparmio energetico. I privati potranno usufruire di questo bonus solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre di quest'anno.

Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

Da diversi anni le leggi finanziarie offrono ai contribuenti italiani la possibilità di “recuperare” con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) eventuali spese sostenute per opere di ristrutturazione edilizia o finalizzate al risparmio energetico. Queste agevolazioni sono subordinate al rispetto di particolari criteri stabiliti da decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia si ha diritto a una detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute, ripartita in diverse rate annuali a seconda dell’età del contribuente: 10 fino ai 74 anni, 5 dai 75 ai 79 anni, 3 dagli 80 anni in su. L’accesso a questa agevolazione fiscale spetta se è stata inviata una comunicazione con raccomandata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio lavori.

Al momento della dichiarazione dei redditi il contribuente deve presentare al CAF o al commercialista di fiducia la seguente documentazione: ricevuta della raccomandata; fatture relative alle spese sostenute, dividendo quelle sostenute per i materiali da quelle per la manodopera (la quale gode di un’applicazione IVA agevolata al 10%); bonifici di pagamento dei lavori svolti.

Ancora più recente è la detrazione del 55% prevista per gli interventi volti al risparmio energetico: in questa categoria sono compresi l’installazione di pannelli solari o di nuovi infissi; gli interventi strutturali di copertura (il cd. “cappotto termico”); la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e per il sistema di distribuzione, o dotati di pompe di calore e impianti geotermici.

L’agevolazione può essere usufuita, a scelta del contribuente, in 3 o 5 anni, presentando in sede di dichiarazione dei redditi questi documenti: ricevuta della comunicazione effettuata *on line* all’ENEA (entro 90 giorni dalla fine dei lavori), fatture e bonifici dei lavori svolti, attestato di certificazione energetica rilasciata da un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori.

Entrambi i tipi di opere, nel caso siano complesse e strutturali, possono essere svolte solo su presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) al Comune di competenza: un unico permesso è sufficiente nel caso in cui i due tipi di interventi vengano svolti contemporaneamente. Queste agevolazioni non possono essere cumulate con eventuali contributi previsti da norme regionali e locali.



Condominio: i lavori straordinari

Nel caso di spese straordinarie per la gestione condominiale, è prevista la delibera dell'assemblea che esprime la volontà collettiva e indica le opere all'amministratore. Tuttavia si può procedere senza preventiva autorizzazione, dimostrando la particolare urgenza.

L'amministratore può valutare liberamente l'urgenza ma deve riferire ai condomini alla prima assemblea successiva all'esecuzione; l'inosservanza di tale obbligo non preclude all'amministratore la richiesta di rimborso delle spese riconosciute urgenti, nei limiti in cui vengano ritenute giustificate; nel caso in cui i lavori difettino del carattere d'urgenza e non siano approvati dall'assemblea, i condomini non sono vincolati al pagamento, ma l'amministratore risponderà per l'adempimento del contratto da lui sottoscritto.

Da parte sua, il singolo condomino, nel caso in cui agisca senza aver ottenuto l'autorizzazione dell'assemblea, deve provare sia di aver agito in buona fede sia l'urgenza dell'intervento; il rifiuto dell'assemblea al rimborso è legittimo se l'intervento non è stato deliberato e sia in difetto d'urgenza, anche quando il condominio ne trae vantaggio o la spesa risulta sostenuta per l'utilità di tutti;

In ogni caso, contro l'inattività dell'amministratore nell'esecuzione di un intervento urgente, il condominio può ricorrere all'assemblea o al giudice per costringerlo a eseguirlo o per richiedere la sua revoca.

Come recedere dal contratto d'affitto

Nei contratti di locazione i tempi e i modi di recesso variano a seconda del tipo di contratto stipulato. La legge 431/98 prevede, per i contratti cosiddetti 4+4, due tipi di recesso del locatore: quello per finita locazione e quello relativo al cosiddetto diniego del rinnovo obbligatorio alla scadenza del primo quadriennio. Alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza; il conduttore a sua volta dovrà rispondere con una raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione.

Qualora al locatore non dovesse pervenire risposta da parte del conduttore il contratto si intende scaduto alla data di cessazione della locazione. Se, invece, la comunicazione non viene data né dal locatore, né dal locatario il contratto è da intendersi rinnovato tacitamente. L'articolo 3 comma 2 della legge 431/98 precisa, inoltre, che nella comunicazione del locatore deve essere specificato il motivo su cui si basa la disdetta; in caso contrario la disdetta è nulla.

Mutui: da febbraio è possibile sospenderli

Dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 le famiglie in difficoltà potranno chiedere alla propria banca la sospensione del mutuo per un massimo 12 mesi. La possibilità di utilizzare il “piano famiglie” nasce dall’accordo tra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori.

Per beneficiare della sospensione del mutuo sono necessari determinati requisiti. Gli interessati devono valutarne attentamente la convenienza.



- Possono fare richiesta le famiglie in difficoltà a seguito di eventi quali la perdita dell’occupazione, la cassa integrazione, la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza emersi nel corso del 2009 e del 2010.
- La richiesta può essere effettuata per i mutui prima casa, anche quelli cartolarizzati, di importo non superiore a 150mila euro erogati alle famiglie con reddito imponibile non superiore a 40mila euro, includendo anche i mutui in fase di preammortamento e i mutuatari in ritardo con i pagamenti fino a 180giorni.
- Per ottenere la sospensione è necessario recarsi presso le filiali delle banche aderenti, sottoscrivere l’apposito modulo e presentare la documentazione attestante l’evento sfavorevole (lettera di licenziamento, certificazioni del datore di lavoro, certificato di morte, dichiarazione dei redditi...)
- Una volta fatta la richiesta, la banca avvia le procedure di controllo e, verificati i requisiti, procede entro 45 giorni lavorati al blocco delle rate. I tempi tecnici richiesti per i controlli sono piuttosto lunghi, quindi i primi stop effettivi saranno ad aprile.
- La convenienza dell’operazione deve essere valutata con attenzione in quanto la sospensione porta in avanti l’intero piano di ammortamento di un anno e nel periodo di stop continuano a maturare gli interessi previsti dal contratto.

Va evidenziato il fatto che, nonostante la sospensione del pagamento della rata corrisponda ad un notevole aiuto alle famiglie, gli interessi previsti dal contratto di mutuo continueranno a maturare. Pertanto l’Adoc consiglia, prima di inoltrare la richiesta, di verificare quale sia il costo effettivo dell’operazione onde evitare sgradevoli sorprese.

Banche: dal 1° marzo maggiore trasparenza e tutela dei consumatori

Dal 1° marzo è entrata in vigore la direttiva Ue sui servizi di pagamento, introducendo maggiori forme di tutela per i correntisti. Per l'Adoc si tratta di un grande passo in avanti, ma la tutela del consumatore non è ancora completa. Se, infatti, la riduzione ad un solo giorno lavorativo per l'esecuzione dei bonifici è un intervento positivo richiesto da tempo, le banche italiane sono quelle che prevedono i tempi più lunghi per i bonifici. E' necessario, quindi, che applichino immediatamente le disposizioni della direttiva Ue, senza aspettare il termine ultimo del 2012. Sarebbe opportuno, inoltre, che ci fosse un'equiparazione dei tempi tra Bancoposta e banche, e che il costo dei bonifici effettuati in via telematica fosse inferiore dell'attuale, dato che per gli Istituti di credito non esistono costi reali.

Positivo anche l'azzeramento dei tempi tra l'accredito dei fondi e la disponibilità delle somme, ogni giorno di differenza rappresenta un margine di guadagno non giustificato da parte delle banche. Per l'Adoc sono positive anche le maggiori tutele previste per chi subisce un furto della carta di credito o la smarrisce: una misura che l'Adoc chiedeva da anni, visto che l'attuale situazione penalizza esclusivamente il cliente che subisce il furto o perde la carta.

Si auspica in tal senso l'applicazione immediata della direttiva Ue, a condizioni anche più favorevoli di quelle previste e realizzabili, soprattutto, con la possibilità di prevedere tutele assicurative che vadano a

coprire anche i 150 euro di danno addebitabili al debitore.

Infine l'Adoc giudica positivamente, ma con cautela, l'allargamento della rete degli Istituti di pagamento, dal 1° marzo, possibile anche per gli operatori che dispongono di una rete capillare di distribuzione, che favorisce la crescita della concorrenza soprattutto nel settore dei servizi bancari e parabancari.



Bonifici: importanti novità per il consumatore

I requisiti minimi previsti da Bankitalia, però, appaiono troppo blandi, con il rischio di una non onorabilità e non solvibilità da parte dei nuovi Istituti.

Per questo è auspicabile l'innalzamento delle soglie minime d'ingresso, un forte e incisivo controllo da parte della Banca d'Italia e la possibilità di prevedere la stipula, entro tre anni dall'apertura del nuovo Istituto, di un accordo per la conciliazione paritetica con le Associazioni dei consumatori. E ciò, al fine di poter risolvere rapidamente ed economicamente ogni eventuale controversia, alla stregua di quanto avviene ora con molti Istituti bancari.

Commissioni di massimo scoperto sui conti correnti

Nonostante la legge 2/2009 ha previsto l'abolizione della commissione di massimo scoperto nei conti correnti senza affidamento, cioè laddove l'utente non abbia sottoscritto con la banca un'apertura di credito legata al proprio conto, le banche hanno aggirato l'ostacolo posto dalla normativa sostituendo le commissioni con altre voci di spesa che si vanno ad aggiungere agli interessi passivi.

Analizzando le clausole contrattuali dei vari istituti bancari si scopre che ci sono istituti bancari che applicano degli addebiti nel caso di scoperto senza affidamento a dir poco assurdi: a partire da 2 euro di "rosso" scatta un addebito di 50 euro prevedendo inoltre una

spesa fissa di 33,50 euro per il conteggio degli interessi passivi (13%).

Per quanto riguarda invece chi ha un fido la legge 2/2009 ha regolamentato la commissione di massimo scoperto stabilendo che si applica sul più alto picco di scoperto registrato nel trimestre, ma solo nel caso in cui lo scoperto abbia una durata di almeno 30 giorni consecutivi.

Ad Agosto 2009, inoltre, è stato posto un tetto massimo al nuovo corrispettivo dello 0,50% per trimestre dell'importo totale del fido concesso. Anche in questo caso si è registrato un notevole disagio per i consumatori poiché, nonostante le buone intenzioni della normativa in questione, gli istituti bancari hanno comunque applicato dei costi di commissione maggiorati.

Più controlli sui crediti al consumo

Da uno studio effettuato dalla Commissione Finanze della Camera è emerso che, per quanto concerne la disciplina sul credito al consumo, vi è scarsa tutela per i consumatori con rischi di frode e mancato rispetto della privacy, costi troppo elevati, poca trasparenza e mancanza di vigilanza sugli operatori del settore.

In particolare, la Commissione denuncia la scarsa trasparenza nei rapporti tra consumatori ed erogatori del credito e intermediari che spesso pongono in essere delle vere e proprie pratiche commerciali scorrette.

Il costo medio del credito è tra i più cari d'Europa, soprattutto se si analizzano le carte revolving i cui oneri raggiungono anche il 19% con casi in cui gli interessi annui effettivi praticati ai clienti per il credito concesso in relazione all'utilizzo hanno raggiunto livelli anche superiori al 50%....incredibile solo a dirlo!

I più esosi risultano essere gli intermediari non bancari che offrono tassi medi pari a circa il 14,4% per importi inferiori ai 5 mila euro e di circa l'11% per importi superiori.

Istituti di Pagamento nuovi soggetti nel sistema creditizio

Dal 1° marzo ci si può rivolgere a nuovi soggetti nel sistema creditizio. Si tratta degli Istituti di pagamento (Ip), che sono stati autorizzati dalla Banca d'Italia ed essere iscritti in un albo, costantemente aggiornato, e consultabile attraverso internet.

I requisiti richiesti alle imprese che vogliono ottenere l'autorizzazione riguardano il patrimonio – è previsto un capitale sociale minimo - l'onorabilità e la professionalità degli esponenti aziendali nonché dei soci partecipanti e un'adeguata struttura organizzativa.

Gli Ip possono:

- Prestare servizi di pagamento
- Detenere i fondi della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.
- Prestare servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi.
- Gestire sistemi di pagamento
- Svolgere attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi a pagamento
- Concedere finanziamenti di breve durata (12 mesi)

A differenza dei conti correnti tradizionali, questi non producono interessi sulle somme depositate. Possono essere utilizzati per micropagamenti, per effettuare bonifici e acquisti su internet anche con il cellulare. I conti di pagamento vengono alimentati con denaro contante, spostamenti da conti correnti o carte, accredito di stipendi, rimesse di denaro all'estero.

La nascita dei nuovi Istituti di pagamento favorisce la crescita della concorrenza soprattutto nel settore dei servizi bancari e parabancari, ma i requisiti minimi previsti da Bankitalia potrebbero non essere sufficienti a garantire l'onorabilità e la solvibilità. Sarebbe auspicabile l'innalzamento delle soglie minime d'ingresso, oltre a un forte e incisivo controllo da parte della Banca d'Italia e la possibilità di prevedere la stipula, entro tre anni dall'apertura del nuovo Istituto, di un accordo per la conciliazione paritetica con le Associazioni dei consumatori, al fine di poter risolvere rapidamente ed economicamente ogni eventuale controversia, alla stregua di quanto avviene ora con molti Istituti bancari.

Conti correnti e investimenti a confronto: un nuovo strumento di tutela per i risparmiatori

Un nuovo servizio a disposizione dei risparmiatori per valutare le opportunità migliori per la gestione dei propri conti e dei propri investimenti. Ha preso il via a partire dal mese di marzo la collaborazione tra dodici Associazioni dei Consumatori e degli Utenti ed il Consorzio PattiChiari per sensibilizzare i cittadini sui temi fondamentali del conto corrente e degli investimenti, attraverso l'uso di due appositi motori di ricerca che il Consorzio PattiChiari mette gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini sul sito www.pattichiari.it. L'iniziativa risponde all'esigenza che da anni si registra anche nel mondo dei servizi finanziari di "fare shopping" informandosi sulle offerte dei diversi intermediari: quasi un quarto dei clienti delle banche raccoglie informazioni prima di prendere decisioni o per fare dei confronti.

Patti chiari è un consorzio di banche nato con l'obiettivo di dare maggiori informazioni al cittadino



In particolare i cittadini consumatori possono utilizzare il motore di confronto dei conti correnti "Conti Correnti a Confronto" ed il motore di informazione sulle obbligazioni - all'interno della sezione "[Investimenti informati](#)", sia ad esprimere il loro livello di soddisfazione, rispetto a questi strumenti, per consentire a PattiChiari di ottimizzare i contenuti, le interfacce di navigazione ed i sistemi di risposta.



APPENDICE

Il Diritto di recesso

Recedere da un contratto è facoltà legittima di ogni consumatore. Ciascuno di noi può decidere, in tutta libertà, di depositare i propri risparmi presso un altro istituto bancario, cambiare compagnia assicurativa o, più semplicemente, cambiare gestore telefonico; tutto questo è possibile senza incorrere in spese aggiuntive o in lungaggini burocratiche. Basta solo rispettare le norme riguardanti i termini di preavviso di disdetta, diversi a seconda della tipologia di contratto, e le modalità attraverso cui far valere il proprio diritto di recesso.

Questa prassi, ormai sempre più diffusa, anche grazie alla vastità dell'offerta presente in ogni settore, ed è stata ulteriormente consolidata, dal punto di vista normativo,

dalla cosiddetta "legge Bersani", la legge n.40 del 2007, che ha fatto sì che l'Italia si attestasse al secondo posto in Europa nella graduatoria concernente il tasso di abbandono o cambiamento nei contratti. Intensa e forte è l'attività, in tale ambito, dell'Antitrust, che, nel biennio 2007/2008, ha stabilito sanzioni per oltre 12 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette.

Non è raro, infatti, il caso in cui il consumatore sia poco informato sui propri diritti o il caso in cui le società pongano in essere strategie di retention che rendano meno fluido e sintetico il procedimento, ponendo a carico del consumatore spese aggiuntive e del tutto ingiustificate, ponendo così dei seri ostacoli all'esercizio del diritto di recesso.

Come estinguere un conto corrente bancario

Estinguere un conto corrente bancario è possibile. È necessario, però, verificare che il conto non sia "in rosso", che non presenti, cioè, degli ammanchi. È necessario, inoltre, che non vi siano operazioni in corso, quali, ad esempio, accrediti di stipendio, pagamenti attivati con carte di credito o assegni bancari. Tale diritto si esercita inviando una richiesta scritta alla propria banca (meglio se con raccomandata a/r), e riconsegnando presso lo stesso istituto il libretto degli assegni in suo possesso, il bancomat e le eventuali carte di credito collegate al conto.

Il comma 2 dell'art10 del Dl 223/2006 convertito con la legge 246/2006 precisa che "in ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura". Tale disposizione, però, non vuol dire che la chiusura del conto avviene a costo zero. Sono a carico del correntista, infatti, le spese di tenuta conto da calcolare dal primo giorno dell'anno fino al giorno dell'avvenuta richiesta di chiusura, nonché le spese inerenti all'invio dell'ultimo estratto conto. Infine, i tempi di chiusura del conto differiscono da caso a caso, a seconda delle operazioni ancora in corso sul conto.

Svincolarsi dalla carta di credito

Quando si decide di recedere da un contratto che regola l'utilizzo di una carta di credito o prepagata bisogna fare attenzione a non perdere la parte di quota di iscrizione/gestione annua che normalmente si paga all'inizio dell'anno e che, molto spesso, non viene stornata qualora si decida di svincolarsi da tale contratto.

Il consumatore che intende esercitare il proprio diritto di recesso deve inviare una comunicazione scritta all'istituto di credito che ha emesso la carta a cui deve fare seguito la consegna fisica dalla stessa tagliata a metà e accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Caso particolare è quello di Cartasì che prevede un preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale.

Tale operazione non richiede costi aggiuntivi per carte di credito e bancomat.

Non vi sono penali neppure per le procedure di estinzione delle carte revolving, carte di credito al consumo, differenti dalle carte di credito perché sui pagamenti effettuati tramite il loro utilizzo si pagano interessi che raggiungono anche il 20% annuo.

Per quanto concerne invece le carte prepagate, che ne comportano l'utilizzo solo a fronte di ricariche effettuate in anticipo, il consumatore che decide di non voler più usufruire di tale servizio dovrà pagare 2 euro come costi di estinzione del rapporto, ma gli saranno ovviamente garantiti i rimborsi delle ricariche in precedenza effettuate.

| CARTE DI PAGAMENTO | TERMINI PREAVVISO | MODALITA' | ONERI | EFFETTI |
|--------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| AMERICAN EXPRESS | Nessuno | Comunicazione scritta + riconsegna carta invalidata | Nessuno | No storno costo annuale utilizzo |
| POSTEPAY | Nessuno | Riconsegna carta invalidata | 2 euro | Rimborso del residuo |
| CARTASI' | Almeno 2 mesi di preavviso | Comunicazione scritta a Cartasì | Nessuno tranne in caso di ritardo nel preavviso | Interruzione pagamenti continuativi |
| CARTASI' (emesse dalle banche) | Almeno 2 mesi di preavviso | Comunicazione scritta a Cartasì o banca emittente | Nessuno tranne in caso di ritardo nel preavviso | Interruzione pagamenti continuativi |

Cambio polizza assicurativa

I contratti di assicurazione prevedono, in genere, la tacita proroga, cioè il rinnovo automatico della copertura in mancanza di un'espressa comunicazione, da parte di entrambi i contraenti, di voler porre fine a tale contratto. I termini entro i quali tale comunicazione deve avvenire variano a seconda dei rami assicurativi e in base a precise situazioni.

Per i rami danni, la legge 40/07 aveva introdotto la facoltà, per il contraente, di recedere ad ogni scadenza annuale con un preavviso di 60 giorni e senza oneri per le polizze pluriennali; per i contratti conclusi prima di tale data la legge 99/09 all'art.21 commi 3 e 4 prevede la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale a condizione che venga riconosciuta all'assicurato "una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale".

Perciò se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato può disdirlo, decorsi i cinque anni, con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'anno in corso. Tali contratti sono, quindi, rescindibili al termine del quinto anno e a fronte di uno sconto.

Altro caso è quello derivante dal verificarsi un sinistro. In tal caso si riconosce sia all'assicurato che all'assicuratore la facoltà di recesso con preavviso di 30 giorni da realizzarsi tramite raccomandata a/r. Se il recesso è esercitato dall'assicuratore, spetta all'assicurato il rimborso della parte del

premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di copertura restante.

Per le RCA, invece, trattandosi di polizze obbligatorie, il diritto di recesso è regolato dall'art.172 del codice delle assicurazioni private, e prevede che la richiesta di recesso avvenga tramite mezzo fax o raccomandata entro 15 giorni prima della data di scadenza del contratto.

Non è previsto alcun termine utile nel caso in cui l'assicuratore imponga un aumento del premio della polizza superiore al tasso programmato di inflazione.

In tal caso la richiesta deve pervenire alla controparte semplicemente tramite raccomandata a/r o tramite fax o, ancor più semplicemente, consegnata a mano alla sede della società di assicurazione o all'intermediario presso il quale si è stipulata la polizza. La copertura cesserà alla data di scadenza del contratto. A tali norme sono previste deroghe, ma solo se maggiormente favorevoli per l'assicurato.

Da un contratto istitutivo di una polizza vita, di durata superiore ai sei mesi, si può recedere entro 30 giorni dal momento in cui l'assicurato viene a conoscenza della conclusione del contratto. L'impresa assicuratrice, a sua volta, dovrà rimborsare all'assicurato, nel termine di 30 giorni da tale comunicazione, il premio pagato al netto della parte relativa all'arco temporale in cui la polizza è stata prestata. All'assicuratore spettano le spese inerenti all'emissione del contratto, ma solo se espressamente menzionate nel contratto.

| ASSICURAZIONI | TERMINI PREAVVISO | MODALITA' | EFFETTI | ONERI |
|--|---|--|---|--|
| RAMI DANNI (ANNUALI) | Previsti dal contratto | Raccomandata a/r | Premio pagato fino a scadenza | Costo raccomandata |
| RAMI DANNI (PLURIENNALI) | Scadenza prevista dal contratto dopo 5 anni 60 giorni dalla scadenza annuale | Raccomandata a/r | Pagamento premio annualità in corso | Costo raccomandata |
| RAMI DANNI (SINISTRI) | 30 giorni dopo la definizione o il rifiuto indennizzo | Raccomandata a/r | Pagamento annualità in corso | Costo raccomandata |
| RC AUTO | 15 giorni prima della scadenza | Raccomandata a/r | Pagamento premio annualità in corso | Costo raccomandata |
| RC AUTO(PREMIO OLTRE INFLAZIONE) | Fino a scadenza | Raccomandata a/r o fax o consegna a mano | Premio annualità in scadenza pagato | Costo raccomandata |
| POLIZZE VITA | Entro 30 giorni dalla stipula | Raccomandata a/r | Rimborso del premio pagato al netto del periodo coperto | Costo raccomandata + spese emissione contratto |

Lo stop alla pay-tv e alle compagnie telefoniche

Il diritto di recedere da un contratto senza oneri aggiuntivi, se non debitamente giustificati, o vincoli temporali si applica anche ai contratti di telefonia e tv a pagamento.

Il preavviso massimo è di 30 giorni, sia che il consumatore decida di cessare definitivamente l'utenza sia che desideri "passare" ad altro gestore.

A tutelare ulteriormente il consumatore è intervenuta l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha la responsabilità di vigilare e, nel caso in cui dovessero riscontrarsi delle anomalie, sanzionare gli operatori del settore.

Le norme applicabili a tale tipologia contrattuale sono riconducibili a quelle vigenti in materia di contratti stipulati al di fuori dai locali commerciali o a distanza; decisione, questa, derivante dal fatto che spesso tali contratti sono conclusi molto spesso a mezzo telefonico.

L'Agcom ha stabilito che al consumatore spetta la possibilità di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento si verifichi l'impossibilità di attivare in concreto il servizio oggetto del contratto.

Si stabilisce, altresì, che ne deve essere data comunicazione al gestore tramite

raccomandata a/r o telegramma o fax o posta elettronica a condizione che, per quanto concerne questi ultimi, l'avvenuta comunicazione sia confermata mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro le successive 48 ore.

Caso particolare è quello attinente al canone RAI. Trattasi questo di un'imposta strettamente connessa al possesso di un apparecchio radiotelevisivo. Pertanto solo in determinati casi è possibile recedere e cioè qualora l'utente si liberi per sua o altrui volontà (ad es. li getti via o subisca un furto) o ceda tutti gli apparecchi radiotelevisivi in suo possesso o l'utente decida di non usufruire dei canali Rai e quindi si proceda al suggellamento degli stessi.

Nel primo caso, qualora il consumatore decida di cedere i propri apparecchi, è tenuto a darne comunicazione fornendo anche le generalità e l'indirizzo di colui al quale ha ceduto gli apparecchi, qualora se ne liberi è tenuto a dare dimostrazione di quanto dichiarato.

In ogni caso la comunicazione deve essere inviata all'agenzia delle Entrate (SAT- ufficio Torino 1, casella postale 22, 10121 Torino).

Tempi e modi di disdetta delle utenze più diffuse

TELEFONIA FISSA

| <i>Fornitore</i> | <i>Preavviso</i> | <i>Modalità</i> | <i>Effetti</i> | <i>Oneri</i> |
|-------------------------|--|---|---|---|
| FASTWEB | 30 giorni | Raccomandata a/r | 49 euro contributo disattivazione | Restituzione apparecchi in comodato d'uso entro 30 giorni |
| INFOSTRADA | 30 giorni | Raccomandata a/r | 40 euro contributo disattivazione | Con modem in dotazione:40 euro*6 mesi, 20 euro da 7 a 24 mesi, 1 euro oltre i 24 |
| TELECOM | 15 giorni | Raccomandata a/r, fax, lettera, chiamata al call center | 40 euro contributo disattivazione solo nel primo anno | Restituzione entro 30 giorni dalla fine del contratto degli apparecchi a noleggio |
| TELE2 | Contratti dall'1/1/09 disdetta in qualsiasi data; altri contratti 30 giorni prima della scadenza | Raccomandata a/r | 60 euro per disdetta anticipata | No oneri |
| VODAFONE | 30 giorni | Raccomandata a/r | 60 euro per disdetta anticipata | 149 euro nei primi 2 anni per Vodafone station |

TELEFONIA MOBILE

(abbonamento senza acquisto rateale o comodato terminale)

| <i>Fornitore</i> | <i>Preavviso</i> | <i>Modalità</i> | <i>Effetti</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| TIM | 30 giorni | raccomandata a/r | restituzione sim card ove richiesto |
| TRE | 30 giorni | raccomandata a/r | restituzione terminale se in comodato |
| WIND | 30 giorni | raccomandata a/r | in caso di promozioni(abbonamento+ cellulare) il cliente paga un corrispettivo commisurato al valore del bene |
| VODAFONE | 30 giorni | raccomandata a/r | nessuno |

I contratti a distanza

In base a quanto disposto dall'art. 50 del Codice del consumo si definisce contratto a distanza: ” *il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto tra le dette parti*”.

Vi sono però delle eccezioni; la legge prevede, infatti, che al consumatore non spettino le forme di tutela per i contratti a distanza qualora il contratto abbia come oggetto: contratti relativi a servizi finanziari (ad esempio operazioni di assicurazione, fondi pensione, servizi bancari); contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati (ad esempio videoteche automatizzate o distributori di cibi e bevande); contratti conclusi con gli operatori delle comunicazioni conclusi da telefoni pubblici (in questo caso viene meno l'effetto sorpresa della telefonata a casa che potrebbe cogliere in castagna il consumatore); contratti relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, fatta però esclusione della locazione; contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta telematica.

Prima della conclusione del contratto sorge, in capo al professionista, l'obbligo:

- di comunicare al consumatore-utente la propria identità e, ivi previsto, il proprio indirizzo affinché il consumatore possa effettuare il pagamento anticipato;
- di elencare le caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- di comunicare il prezzo del bene o servizio comprese le tasse e le imposte, nonché le eventuali spese di consegna;

- di definire le modalità di pagamento, di consegna del bene o di prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- di comunicare il modo in cui il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso o l'esclusione dello stesso;
- di elencare le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- di comunicare la durata minima del contratto, la durata della validità dell'offerta e del prezzo, nonché il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza.

Se il contratto è concluso mediante posta elettronica, la disciplina in esame viene integrata con quella specifica prevista per il commercio elettronico.

Prima dell'inizio, da parte del professionista, dell'esecuzione del contratto il consumatore deve ricevere conferma di tutte le informazioni precontrattuali per iscritto, o a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione e facilmente accessibile. In aggiunta, il professionista è tenuto a comunicare al consumatore: tutte le informazioni sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso; l'indirizzo della sua sede a cui il consumatore può presentare reclami; le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. Agli obblighi su menzionati fanno eccezione i contratti di fornitura di generi alimentari, bevande o altri beni di uso domestico di consumo corrente, nonché i contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero qualora il professionista si impegni a fornire tali prestazioni ad una data determinata o ad un periodo stabilito.

Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo; le sole spese a cui egli è tenuto sono quelle di restituzione del bene al mittente ove previsto dal contratto.

Nel caso in cui l'offerta venga proposta tramite mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione dell'offerta.

Il diritto di recesso va esercitato entro i dieci giorni lavorativi decorrenti; in particolare: in caso di acquisto di beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore se sono stati soddisfatti gli obblighi di informazione o dal giorno in cui questi siano stati resi noti, ma pur sempre nei tre mesi successivi alla conclusione del contratto; in caso di servizi dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano soddisfatti gli obblighi informativi, ma, anche in questo caso, non oltre i tre mesi successivi alla conclusione del contratto.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi agli obblighi di informazione il termine per esercitare il diritto di recesso è di novanta giorni decorrenti per i beni dalla ricezione della merce, per i servizi dalla conclusione del contratto. Il termine è di novanta giorni anche nel caso in cui l'informazione dovuta al consumatore sia errata o incompleta.

Il diritto di recesso si esercita attraverso l'invio entro i termini predetti di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la comunicazione può pervenire al professionista anche tramite fax, telegramma, posta elettronica, purché venga confermata con lettera di raccomandata con avviso di ricevimento nelle 48 ore successive. Il recesso può essere esercitato anche attraverso la restituzione della merce ricevuta con l'invio della comunicazione.

Dal momento in cui il professionista riceve la comunicazione con cui il consumatore esprime la propria volontà di esercitare il diritto di recesso le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto.

Qualora nel frattempo sia stato già consegnato il bene il consumatore è tenuto alla restituzione o a metterlo a disposizione del professionista secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto. La merce si intende restituita quando viene consegnata dal consumatore all'ufficio postale o allo spedizioniere. Il termine per la restituzione non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del bene.

Se il consumatore ha già effettuato il versamento di somme, anche a titolo di caparra, il professionista, una volta esercitato il recesso è tenuto al rimborso, che avverrà gratuitamente e nel minor tempo possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla data in cui al professionista ha ricevuto la comunicazione del recesso.

In presenza di un finanziamento ottenuto per l'acquisto del bene, il contratto di credito al consumo si intende risolto senza alcuna penalità; sarà obbligo del professionista comunicare all'ente creditizio l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

Non è esercitabile il diritto di recesso nei contratti, e salvo diverso accordo tra le parti: per la fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima della scadenza del termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto; fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare; fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; fornitura di prodotti audiovisivi o software informatici sigillati aperti dal consumatore poiché questi potrebbe averli copiati; fornitura di giornali, periodici o riviste poiché passibili di lettura; servizi di scommesse e lotterie.

Il professionista, dove non diversamente previsto, deve eseguire la prestazione entro trenta giorni dall'ordinazione.

Può accadere che il professionista sia temporaneamente impossibilitato ad adempiere agli obblighi contrattuali; in tal caso è tenuto a darne comunicazione al consumatore tramite lettera e rimborsare le somme eventualmente già corrisposte dal consumatore.

L'obbligo di esecuzione in trenta giorni non è previsto per i contratti di fornitura di generi alimentari, bevande o altri beni per uso domestico forniti al domicilio del consumatore da distributori che effettuano giri frequenti e regolari; contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero quando al momento della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una determinata data o ad un periodo stabilito.

Nella contrattazione telematica è molto diffusa la prassi in base alla quale i pagamenti sono effettuati mediante carta di credito. Può, quindi, accadere che si verifichi un uso fraudolento dalla carta da parte del professionista: in questo caso una volta dimostrato l'uso improprio della carta l'istituto di credito riaccrediterà le somme in eccesso al consumatore rivalendosi poi sul fornitore.

A volte succede che il venditore, per pubblicizzare il proprio prodotto, invii al consumatore a titolo oneroso il prodotto e questo senza un previo accordo.

Il consumatore in questo caso non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva, né l'assenza della risposta da parte del consumatore potrà mai essere considerata un consenso esplicito. Solo nel caso in cui il prodotto sia considerato un omaggio è ammissibile l'invio di beni o l'attivazione di servizi in assenza di previo accordo tra le parti.

Se l'acquirente riceve un bene mobile difettoso non dovrà necessariamente avvalersi del diritto di recesso, ma potrà esercitare i rimedi che la legge mette a sua disposizione in ambito di garanzia dei beni di consumo: l'importante è che il consumatore denunci il vizio al venditore entro due mesi dalla scoperta. La responsabilità del venditore cessa trascorsi due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore dovrà rivolgere le proprie lamentele direttamente al venditore e avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione senza spese.

Qualora dovessero sorgere delle controversie civili inerenti alle vendite a distanza si possono risolvere attraverso il sistema della conciliazione: una procedura volontaria e riservata nel corso della quale il conciliatore assiste le parti in lite aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.

Scegliere la conciliazione è auspicabile poiché è una pratica economica, in quanto i costi per il suo svolgimento sono predeterminati e contenuti; è efficace perché le parti raggiungono molto spesso un accordo; è riservata e sicura poiché garantisce l'assoluto rispetto della privacy; è flessibile poiché l'accordo si modella in base alle esigenze delle parti; è veloce in quanto nella maggior parte dei casi la procedura si risolve in un solo incontro.

Se si perviene ad una soluzione si procede alla stesura di un accordo con valore contrattuale; qualora non dovesse verificarsi l'accordo tra le parti queste non perdono il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria. Se nel contratto sono presenti clausole vessatorie queste sono da considerarsi nulle, mentre persiste la validità del contratto.

SENTENZA N. 238 ANNO 2009

(CORTE COSTITUZIONALE)

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossi con ordinanze del 17 luglio 2008 dal Giudice di pace di Catania e del 7 novembre 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, rispettivamente iscritte al n. 445 del registro ordinanze 2008 e al n. 21 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, il Giudice di pace di Catania, con ordinanza depositata il 17 luglio 2008 (r.o. n. 445 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani».

1.1. - Il Giudice di pace rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente si è opposto, ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ., al diritto del Comune di Catania di procedere, a séguito della notificazione di una cartella di pagamento, alla riscossione coattiva «della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene ambientale (TIA), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000»; b) la convenuta s.p.a. SERIT Sicilia, agente della riscossione per la provincia di Catania, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.2. - Il medesimo giudice rimettente premette altresí, in punto di diritto, che: a) «con l'emanazione del cosiddetto decreto Ronchi» (art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio») la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dall'art. 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è stata sostituita con un prelievo di natura non piú tributaria, ma privatistica, cioè con la tariffa di igiene ambientale (TIA), determinata in base al costo complessivo del servizio, «al fine di far pagare agli utenti il costo del reale servizio usufruito»; b) la natura non tributaria della TIA è desumibile sia dalla denominazione di «tariffa» sia dalla sua determinazione quantitativa in ragione della copertura del costo del servizio, a nulla rilevando - contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006 - né il fatto che la sua disciplina presenterebbe elementi di natura tributaria e non tributaria né il fatto che essa subentra alla TARSU, cioè ad una entrata avente indiscussa natura tributaria.

1.3. - Su tali premesse, il giudice a quo afferma che la norma censurata - nell'attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie, di natura non tributaria, in materia di TIA - «comporta lo snaturamento della giurisdizione tributaria e, quindi, la violazione» degli evocati parametri costituzionali, perché, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, «la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto» (sentenza n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).

1.4. - Quanto alla rilevanza, il Giudice di pace osserva che la decisione sulla controversia «non potrà prescindere dall'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, eccezione la cui fondatezza dipende dall'applicabilità, nel giudizio principale, della disposizione censurata».

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Giudice di pace di Catania ed ha chiesto dichiararsi manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni sollevate in riferimento al primo comma dell'art. 25 ed alla VI disposizione transitoria Cost., nonché manifestamente infondata quella sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 102 Cost. In particolare, in relazione a quest'ultima questione, la difesa erariale afferma che: a) l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 ha soppresso, in attuazione di direttive comunitarie, la «tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani» ed ha istituito una «tariffa» per la copertura dei costi del servizio di smaltimento; b) l'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel quale - sempre per la difesa erariale - «è stata trasfusa la disciplina della tariffa», «non presenta [...] caratteri di sostanziale diversità rispetto alla previgente "tassa per lo smaltimento dei rifiuti", considerata la sostanziale identità del presupposto oggettivo e dei soggetti passivi, nonché la confermata obbligatorietà del prelievo»; c) l'obbligo del privato di pagare detta tariffa scaturisce, pertanto, da un fatto individuato direttamente dalla legge e non da un titolo contrattuale o da un fatto comunque fonte di un rapporto negoziale; d) inoltre, la tariffa prevede la copertura di costi (come ad esempio le spese di spazzamento delle strade) estranei alla logica della corrispondenza tra costi e benefici e riferibili, piuttosto, alla collettività; e) la tariffa, dunque, in considerazione della doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione, va qualificata come "tassa", cioè come una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tale servizio riceve, nel suo insieme, un beneficio.

3. - Nel corso di due giudizi riuniti aventi ad oggetto l'impugnazione, da parte del medesimo contribuente, di avvisi di pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e relativa agli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza depositata il 7 novembre 2008 (r.o. n. 21 del 2009), ha sollevato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., questione di legittimità del citato art. 2, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA.

3.1. - La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di diritto, che: a) con le sentenze n. 130 e n. 64 del 2008 e con l'ordinanza n. 34 del 2006, la Corte costituzionale ha sottolineato che l'attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto; b) la tariffa prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 («già art. 49 d.lgs. n. 22/1997») non ha natura tributaria, ma di «corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» (comma 1) ed è costituita da due quote, una commisurata alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti), l'altra «rappresentata alla quantità dei rifiuti conferiti» (comma 4), così da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (stesso comma 4); c) il mero dato formale costituito dal fatto che il comma 15 del menzionato art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 richiama, per la riscossione coattiva della tariffa, le norme per la riscossione delle imposte sul reddito (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) non è sufficiente ad escludere che la suddetta tariffa abbia la natura di corrispettivo di un servizio, commisurato al

costo di questo ed all'entità della sua fruizione da parte del privato; d) tuttavia, le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4895 del 2006, hanno affermato che, in forza della disposizione denunciata, le controversie relative alla debenza della TIA sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

3.2. - Su tali premesse, il giudice a quo afferma che tale ultima disposizione - nell'attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie, di natura non tributaria, in materia di TIA - si risolve nella creazione di un nuovo giudice speciale e, quindi, viola l'evocato parametro costituzionale.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in questo giudizio ed ha chiesto dichiararsi la questione manifestamente inammissibile o, comunque, manifestamente infondata. Per la difesa erariale, l'inammissibilità deriva dal difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto nell'ordinanza di rimessione manca l'esposizione dei fatti di causa e dei termini della controversia; l'infondatezza deriva, invece - per le medesime considerazioni svolte nell'atto di intervento nel giudizio di costituzionalità promosso dal Giudice di pace di Catania - dalla natura tributaria della tariffa prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Considerato in diritto

1. - Il Giudice di pace di Catania (r.o. n. 445 del 2008) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani» e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Il Giudice di pace rimettente afferma che la disposizione denunciata viola: a) l'art. 25, primo comma, della Costituzione; b) la VI disposizione transitoria della Costituzione; c) l'art. 102, secondo comma, Cost. In particolare, tale ultimo parametro sarebbe violato, perché la disposizione censurata, attribuendo alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti la TIA, la quale non è qualificabile come "tributo", comporterebbe «lo snaturamento della giurisdizione tributaria [...], imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto».

2. - La Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 21 del 2009) dubita della legittimità costituzionale della medesima disposizione denunciata dal Giudice di pace di Catania.

Per il rimettente, la suddetta disposizione viola l'art. 102, secondo comma, Cost., perché attribuisce alla cognizione delle commissioni tributarie controversie che non hanno ad oggetto tributi e, pertanto, «si risolve nella creazione di un nuovo giudice speciale», vietata da tale parametro.

3. - L'identità della disposizione denunciata dai due giudici rimettenti e la parziale coincidenza sia delle censure prospettate, sia dei parametri costituzionali evocati, sia delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi, al fine di esaminare e decidere congiuntamente le questioni.

4. - Le questioni sollevate dal Giudice di pace di Catania (r.o. n. 445 del 2008) sono manifestamente inammissibili.

4.1. - Con riferimento agli evocati art. 25, primo comma, Cost. e VI disposizione transitoria della Costituzione, il rimettente non indica le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale. Da ciò consegue la manifesta inammissibilità di tali questioni.

4.2. - Con riferimento al parimenti evocato secondo comma dell'art. 102 Cost., il rimettente afferma che: a) il giudizio principale è stato instaurato ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, come opposizione al diritto del Comune di Catania di procedere alla riscossione coattiva del credito risultante da una cartella di pagamento notificata al debitore; b) tale credito riguarda «la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, oggi tariffa di igiene ambientale (TIA), per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

4.2.1. - In relazione all'affermazione sub a) - secondo cui il giudizio principale è stato instaurato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. -, va rilevato che sia l'art. 72, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con riferimento alla TARSU, sia l'art. 49, comma 15, del d.lgs. n. 22 del 1997, con riferimento alla TIA, fanno espresso rinvio, per la disciplina della riscossione di tali prelievi, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte su reddito). In particolare, l'art. 57, comma 1, alinea e lettera a), di detto decreto presidenziale stabilisce che «Non sono ammesse: [...] a) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni». Il rimettente, tuttavia, qualifica espressamente l'azione proposta dal contribuente non come opposizione agli atti esecutivi, ma come opposizione regolata dall'art. 615 cod. proc. civ., ed inoltre non precisa se essa abbia ad oggetto la pignorabilità dei beni. L'ordinanza, pertanto, è priva di motivazione sulle ragioni per le quali il giudice di pace - nonostante il citato chiaro disposto dell'art. 57, comma 1, alinea e lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - ha ritenuto ammissibile, nella specie, detta opposizione. In difetto di tale motivazione, non appare evidente che il giudice a quo debba fare applicazione della disposizione denunciata e pertanto, non essendo stata dimostrata la rilevanza della sollevata questione, questa deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

4.2.2. - Sempre in relazione all'affermazione sub a), va ulteriormente rilevato che l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Nell'ordinanza di rimessione viene riferito che il giudizio principale riguarda la fase della esecuzione forzata tributaria successiva alla notifica della cartella di pagamento, e cioè proprio la fase per la quale la citata disposizione prevede la giurisdizione del giudice ordinario. Dopo tale premessa, tuttavia, il rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali, nella specie, egli ritiene sussistere - in contrasto con il sopra citato art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - la giurisdizione delle commissioni tributarie, in luogo di quella del giudice ordinario. Anche in questo caso, in difetto di siffatta motivazione, non appare evidente che il giudice debba fare applicazione della disposizione denunciata e pertanto, non essendo stata dimostrata - neppure sotto tale diverso profilo - la rilevanza della sollevata questione, questa deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

4.2.3. - Infine, con l'affermazione sub b), il rimettente dichiara, ad un tempo, che il credito per il quale si procede alla riscossione coattiva riguarda solo la TARSU e che quest'ultimo prelievo, della cui natura tributaria egli non dubita, è stato successivamente sostituito dalla TIA, della cui natura tributaria, invece, dubita. La circostanza che le cartelle di pagamento poste a base dell'esecuzione forzata attengono esclusivamente alla TARSU, e non alla TIA, rende non rilevante la sollevata questione, la quale ha ad oggetto la norma, non applicabile nel giudizio a quo, con cui sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA. Di qui la manifesta inammissibilità, anche sotto tale profilo, della questione.

5. - La difesa erariale ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato (r.o. n. 21 del 2009), affermando che l'ordinanza di rimessione, non avendo esposto i fatti di causa ed indicato i termini della controversia, è priva di motivazione sulla rilevanza.

L'eccezione non è fondata. Contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, infatti, il rimettente ha chiaramente precisato che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di «avvisi di pagamento [...] relativi alla TIA (tariffa igiene ambientale) per gli anni 2007 e 2008, concernente l'immobile ove ha sede l'impresa individuale» del soggetto sottoposto a prelievo. Ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione, perché, per affermare la propria giurisdizione, il giudice a quo deve fare applicazione proprio della disposizione denunciata.

6. - Nel merito, la questione prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato non è fondata, perché il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la TIA ha natura di corrispettivo privatistico di prestazioni contrattuali e non di tributo. Dall'erroneità di tale presupposto consegue la non fondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.

6.1. - Al riguardo, per precisare il thema decidendum, appare opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo in cui si inserisce la disposizione denunciata.

L'evoluzione normativa in materia, per quanto qui interessa, è scandita da quattro diversi principali interventi legislativi.

6.1.1. - Il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), prevedeva, originariamente, la corresponsione al Comune di un «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche» ed attribuiva natura privatistica al rapporto tra utente e servizio comunale. Tale configurazione sinallagmatica del rapporto è stata, però, radicalmente mutata - con un primo significativo intervento del legislatore - dall'art. 10 della legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire una «tassa» per la raccolta ed il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni), ponendo tale prelievo a carico dei soggetti occupanti i fabbricati posti nelle zone in cui si svolge (in regime di privativa comunale) il servizio di raccolta. L'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE numero 75/442 relativa ai rifiuti, numero 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), ha poi sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 1984, come successivamente stabilito dall'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131) l'intera sezione II (artt. da 268 a 278) del capo XVIII (Proventi di servizi municipalizzati) del titolo III (Entrate comunali e provinciali) del suddetto r.d. n. 1175 del 1931. Con tale normativa e, in particolare, con la nuova formulazione dell'art. 268 del testo unico, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «interni», sia l'applicazione della «tassa» (che il comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 786, aveva già reso obbligatoria, con effetto dal 1° gennaio 1982, per i Comuni che avevano istituito il servizio) a carico di chiunque occupi o conduca locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui sono istituiti i servizi, ovvero aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sala da ballo all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato e non costituente accessorio o pertinenza dei suddetti locali tassabili. In particolare, il legislatore, nel ridisciplinare il suddetto prelievo comunale, ha individuato nel «costo di erogazione del servizio» il limite massimo di gettito, «al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia»; e ciò in coerenza con la denominazione di «tassa» (art. 268, citato).

Nella medesima prospettiva della natura pubblicistica del prelievo, l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1989, che mediante la «tassa» venissero coperti (in tutto o in parte) anche i costi dei servizi di smaltimento (cioè di «conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo») non solo dei rifiuti «interni», ma anche di quelli «di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico» (cosiddetti «esterni») e che fossero tenuti al pagamento (sia pure in misura ridotta) anche gli occupanti di case coloniche e «case sparse» non ubicate nella zona di raccolta dei rifiuti. L'art. 8 dello stesso decreto-legge ha ribadito la qualificazione di «tassa» del prelievo, inserendo tale denominazione anche nella rubrica della citata sezione II del regio decreto.

6.1.2. - Un secondo essenziale intervento legislativo è costituito dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), efficace a decorrere dal 1° gennaio 1994, il quale - in attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 - ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa» nelle zone del territorio comunale, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata «TARSU»), da applicarsi «in base a tariffa», secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo. Diversamente dal precedente regime, il prelievo non riguarda lo smaltimento dei rifiuti «esterni» ed il richiamo ai rifiuti solidi urbani «equiparati» (ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo) a quelli «interni» - richiamo originariamente contenuto nel comma 1 del citato art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993 - è stato soppresso dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (articolo che ha abrogato anche l'art. 60 del suddetto decreto legislativo). Solo con l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 61 del d.lgs. n. 507 del 1993, ad opera dall'art. 3, comma 68, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno acquistato rilevanza anche per la TARSU i rifiuti «esterni», perché tale disposizione stabilisce che dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale va dedotta una quota «a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915» (cioè «i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi»). L'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ampliato, dal punto di vista quantitativo, l'incidenza del suddetto costo di spazzamento dei rifiuti «esterni».

Quanto ai soggetti passivi, la tassa è dovuta (in solido tra i componenti del nucleo familiare o tra gli utilizzatori in comune degli immobili) da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde - esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, ivi comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63). I soggetti passivi hanno «l'obbligo di denuncia» dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (art. 70, specie commi 1 e 6).

In connessione con l'obbligo di presentare tale dichiarazione di scienza, è attribuito al Comune il potere di «emettere» (nel senso di "notificare", come chiarito dal comma 1 dell'art. 72) motivati avvisi di accertamento d'ufficio (in caso di omessa denuncia) o in rettifica (in caso di denuncia infedele o incompleta), entro specifici termini di decadenza (artt. 71, 73). È prevista l'esclusione o l'esonero dal tributo in determinati casi in cui gli immobili si trovino in condizione di non potere produrre rifiuti, mentre è, di regola, irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia, in concreto, autonomamente provveduto allo smaltimento (art. 62, commi 2, 3 e 5). Il prelievo, dunque, è posto in relazione, da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e, dall'altro, alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi. In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, «può essere commisurata [...] in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). Solo in via eccezionale ed alternativa è prevista la possibilità di commisurare la medesima tassa, «per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento» (ibidem). È coerente con tale impostazione pubblicistica l'obbligo, imposto agli occupanti o detentori «degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta», di utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti urbani, «interni ed equiparati», nei «contenitori vicini» (art. 59, comma 3). È compatibile con la medesima impostazione, anche la previsione di riduzioni della tassa per le zone in cui la raccolta non viene effettuata e per i casi di non svolgimento, svolgimento per periodi stagionali, nonché per i casi in cui l'utente dimostri di aver provveduto autonomamente allo smaltimento in periodi di protratto mancato svolgimento del servizio, ove l'autorità sanitaria competente abbia riconosciuto una situazione di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali (art. 59, commi 2, 4, 5, 6, secondo periodo). La natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è ulteriormente evidenziata sia dalla regola secondo cui «L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo» (art. 59, comma 6, primo periodo); sia dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 61 e successive modificazioni, che ha reso rilevante anche il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni. Il d.lgs. n. 507 del 1993 prevede anche una «tassa giornaliera di smaltimento» dei rifiuti producibili mediante l'uso (autorizzato o no), per periodi inferiori a 183 giorni per anno solare, di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio (art. 77). Per la riscossione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, e del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (art. 72). Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune ha facoltà di disciplinare con proprio regolamento l'affidamento a terzi delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa. Sanzioni specifiche sono previste dall'art. 76 (e successive modificazioni) per l'omessa o infedele denuncia e per la mancata presentazione o trasmissione di atti, documenti o dati richiesti dal Comune; sono comunque applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria stabilite dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

6.1.3. - Un terzo intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio 1999) dell'art. 49 del cosiddetto "decreto Ronchi", cioè del d.lgs. n. 22 del 1997 (successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale - in dichiarata attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE - ha stabilito l'obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza

giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa - usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) - «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, viene elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento (comma 5). Il metodo normalizzato è stato approvato con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. È tenuto al pagamento della tariffa «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (comma 3). La tariffa è ridotta nei casi in cui il produttore di rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazione rilasciata da chi effettui il recupero) di aver avviato detti rifiuti al recupero (comma 14). La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto che gestisce il servizio (commi 9 e 13). Diversamente dalla normativa sulla TARSU, l'art. 49 del "decreto Ronchi", pertanto: a) evita di qualificare espressamente il prelievo come "tributo" o "tassa", pur mantenendo il riferimento testuale alla «tariffa»; b) stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti; c) dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti "esterni" (come già statuiva l'abrogato art. 268 del r.d. n. 1175 del 1931, quale sostituito dall'art. 21 del d.P.R. n. 915 del 1982, in relazione all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989); d) non reca, con riguardo alla TIA, specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni. Analogamente alla TARSU, anche per la TIA la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite ruolo, secondo le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973 e del d.P.R. n. 43 del 1988 (comma 15 del medesimo art. 49). Lo stesso art. 49 ha soppresso la TARSU «a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio», da disciplinarsi con il suddetto regolamento ministeriale (comma 1) al fine di garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni (commi 1 e 5). Resta comunque ferma la possibilità, per i Comuni, di deliberare l'applicazione della tariffa, «in via sperimentale», in sostituzione della TARSU, anche prima di tali termini (commi 1-bis e 16). La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto, con numerose disposizioni contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni - da ultimo, fino a tutto il 2008 - per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenziario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia della popolazione dei Comuni stessi (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13).

6.1.4. - La quarta rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) denomina «tariffa integrata ambientale (TIA)».

Tale tariffa integrata deve essere determinata ad opera dell'autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), prevista dall'art. 201 dello stesso decreto legislativo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale (da emanarsi, a sua volta, entro sei mesi dalla sopra indicata data di entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo e, quindi, dell'art. 238 in essa compreso) con il quale sono fissati i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa (commi 3 e 6). La tariffa integrata è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani (comma 1, primo periodo). Detta tariffa, in particolare, è «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), e costituisce «il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» (comma 1, secondo periodo) - cioè «i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto per lo smaltimento in discarica, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per il periodo fissato dalla legge - oltre ai «costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade» (comma 3, secondo periodo). La medesima tariffa «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). È espressamente previsto che la tariffa «è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata» (comma 3) e che la sua riscossione, volontaria o coattiva, «può» essere effettuata secondo le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, «mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate» (comma 12). La soppressione della precedente tariffa di igiene ambientale ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 238, ma, fino alla completa attuazione della nuova tariffa integrata (cioè con l'emanazione del sopra menzionato regolamento ministeriale ed il compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa), «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (comma 10). Nel caso in cui il regolamento ministeriale non sia stato adottato entro il 30 giugno 2009, i Comuni possono ugualmente «adottare la tariffa integrata ambientale TIA [...] ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti» (art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009).

6.2. - Da tale ricostruzione normativa emerge che, per il periodo dal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni è applicabile la TARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA). Fino al 2009, poi, non risulta, allo stato, ancora applicabile dai Comuni la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. La rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, TIA), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale, nonché la circostanza che i giudizi riuniti a quibus, pendenti presso la Commissione tributaria provinciale di Prato, hanno ad oggetto solo avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale per gli anni d'imposta 2007 e 2008 sono tutti elementi che impediscono di ritenere che la questione sollevata dalla suddetta Commissione tributaria riguardi, oltre alla tariffa di igiene ambientale, anche la tariffa integrata ambientale.

Ne deriva che lo scrutinio di legittimità costituzionale va limitato alla norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e non anche di quelle relative alla debenza della tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.

7. - Così delimitato il thema decidendum, va rilevato che, nel porre la questione di legittimità costituzionale, il rimettente muove da due diversi assunti: a) che la giurisdizione tributaria, ai sensi dell'evocato parametro, deve avere ad oggetto solo controversie tributarie; b) che la TIA prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 ha natura non tributaria, ma di corrispettivo contrattuale.

7.1. - Il primo dei due assunti del rimettente è esatto. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006), con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost. (sentenze n. 141 del 2009; n. 130 e n. 64 del 2008).

La decisione della sollevata questione esige, dunque, che si proceda alla qualificazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in quanto solo il riconoscimento della natura tributaria di tale prelievo può escludere la dedotta illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.

7.2. - Il secondo assunto del rimettente, circa la natura di corrispettivo privatistico, propria della suddetta tariffa di igiene ambientale, è erroneo, come sopra osservato, ove si proceda al raffronto tra la sua disciplina positiva e la nozione di tributo, quale elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.

7.2.1. - Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

7.2.2. - Con specifico riferimento alla disciplina della tariffa di igiene ambientale, va preliminarmente preso atto che non è individuabile, allo stato, un'univoca giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale tariffa, anche se pare maggiormente attestato l'orientamento che le riconosce natura tributaria. Infatti, ad una pronuncia della Corte di cassazione civile che ha qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria (sezioni unite, ordinanza n. 3274 del 2006), hanno fatto séguito altre decisioni della stessa Corte che, con varie motivazioni e differenze linguistiche, hanno invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (sezioni unite: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902 del 2007 e n. 4895 del 2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526 del 2007). Al fine di determinare la natura (tributaria o extratributaria) della TIA, oggetto di contrastanti opinioni anche nella dottrina, è perciò necessario procedere ad un autonomo ed analitico esame delle caratteristiche di tale prelievo. Al riguardo, non rilevano né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo.

Quanto all'irrilevanza della denominazione, lo stesso art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce espressamente che i tributi vanno individuati indipendentemente dal nomen iuris («comunque denominati»). Inoltre, il termine «tariffa» - nella tradizione propria della legislazione tributaria - ha un valore semantico neutro, nel senso che non si contrappone necessariamente a termini quali «tassa» e «tributo», tanto che anche l'art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993 testualmente prevede che la TARSU (cioè una «tassa» e, quindi, un «tributo») si applica «in base a tariffa».

Va comunque rilevato che, contrariamente a quanto sembrano ritenere il rimettente e la difesa erariale, il termine «corrispettivo» non compare, con riguardo alla TIA, nel cosiddetto "decreto Ronchi", ma solo nell'art. 238, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed è riferito esclusivamente alla tariffa integrata ambientale, estranea alla questione di legittimità in esame.

Quanto alla regola stabilita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui la TIA si applica in luogo della TARSU, va osservato che un tributo (come, nella specie, la TARSU) può ben essere surrogato da un altro tributo o sostituito da una entrata non tributaria, non incontrando il legislatore, al riguardo, alcun vincolo logico o giuridico (nel limite della non manifesta irragionevolezza).

Quanto, infine, alla possibilità per il Comune, prevista dal medesimo art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di procedere alla riscossione della TIA mediante ruolo, deve sottolinearsi che il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo, e, comunque, ancorché tipico delle entrate tributarie, è consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie.

Per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA), è invece opportuno muovere dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Conseguentemente, deve procedersi ad una approfondita comparazione tra il prelievo tributario sostituito e quello che lo sostituisce, sotto i profili della struttura, della funzione e della disciplina complessiva della fattispecie dei prelievi.

7.2.3. - Dalla comparazione tra la TARSU e la TIA emergono le forti analogie dei due prelievi. Entrambi mostrano un'identica impronta autoritativa e somiglianze di contenuto con riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della fonte del prelievo.

7.2.3.1. - In primo luogo, quanto al fatto generatore dell'obbligo del pagamento e ai soggetti obbligati - come si è già rilevato al punto 6.1.2. - la TARSU è dovuta, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, e comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63). Analogamente, la TIA - come sottolineato al punto 6.1.3. - è dovuta, per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, da «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997). Le differenze tra le due fattispecie sono, perciò, minime: la "occupazione o detenzione" di superfici ed il riferimento ai soli rifiuti "interni", per la TARSU; la "occupazione o conduzione" di superfici ed il riferimento anche ai rifiuti "esterni", per la TIA. Esse non sono, comunque, tali da far venir meno la comune circostanza che il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.

7.2.3.2. - In secondo luogo, in relazione ad entrambi i pagamenti, sussiste una medesima struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare, con riguardo ai due suddetti prelievi: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi;

c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio.

La rilevata comune struttura autoritativa dei prelievi non viene meno per il fatto che, riguardo alla TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 individua quale soggetto attivo del tributo il Comune e disciplina specificamente la fase di accertamento e di liquidazione della tassa, prevedendo sanzioni e interessi (artt. 71, 73 e 76); mentre, riguardo alla TIA, l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, da un lato identifica nel gestore del servizio il soggetto che la applica e riscuote (commi 9 e 13) e, dall'altro, non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento, di liquidazione della prestazione dovuta, di contenzioso e di sanzioni e interessi per omesso o ritardato pagamento. Non può negarsi, infatti, che, sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto attivo del prelievo è il Comune; e ciò anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a terzi l'accertamento e la riscossione dei due prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio. In particolare - come visto al punto 6.1.2. - già per la TARSU il Comune aveva la possibilità, con proprio regolamento, di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e di delegare ad essi il potere di essere «parti del processo tributario», ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso. La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU.

Con riguardo, poi, alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della TIA, la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche tributarie» dal citato art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica. Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all'omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie. Così come, con riguardo al contenzioso, è evidente che ad entrambi i prelievi si applica il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative, in generale, alla debenza dei tributi e, specificamente del «canone [...] per lo smaltimento dei rifiuti urbani».

Non contraddice tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della TIA, l'emissione di semplici «bollette che tengono luogo delle fatture [...] sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21» del d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 370 del 2000), e cioè l'emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle Commissioni tributarie. In tale caso, infatti, è possibile, in via interpretativa - come, del resto, ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA -, un'applicazione estensiva dell'elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso nomen iuris, abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con l'ovvio corollario che le suddette «bollette», avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi.

7.2.3.3. - In terzo luogo, sono analoghi i criteri di commisurazione dei due prelievi. La TARSU - quantomeno per i Comuni con popolazione non inferiore a 35.000 abitanti - è commisurata «in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993).

La TIA, in forza dell'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, è suddivisa in una parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio - ivi compreso quello dello spazzamento delle strade -, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) ed una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione). I criteri di determinazione di tali due parti della TIA sono contenuti nel citato d.P.R. n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l'altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche. Risulta evidente, pertanto, che il suddetto «metodo normalizzato» per la determinazione della TIA è pienamente coerente con i criteri fissati dalla legge per la commisurazione della TARSU, la quale, certamente, non può definirsi "corrispettivo", neppure in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le tariffe dei servizi pubblici resi dagli enti locali. Per entrambi i prelievi, infatti, rileva la potenziale produzione dei rifiuti, valutata per tipo di uso delle superfici tassabili. In particolare, per quanto riguarda la TIA, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997, perfino l'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l'esclusione dal pagamento, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale tariffa. Questa disposizione è, per alcuni aspetti, analoga al comma 2 dell'art. 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui il regolamento comunale «può» prevedere riduzioni della TARSU nel caso in cui gli «utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio». I due prelievi, pertanto, sono dovuti, sia pure in misura ridotta, anche nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di aver adeguatamente provveduto allo smaltimento. Il che esclude per entrambi la sussistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti.

7.2.3.4. - In quarto luogo, come sopra accennato, la TIA - analogamente alla TARSU nella disciplina risultante dal disposto del comma 3-bis dell'art. 61 del d.lgs. n. 507 del 1993 (riportato al punto 6.1.2.) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni" (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche "esterni" (cioè «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», come ricordato al punto 6.1.3., in relazione agli artt. 7, comma 2, lettere c, d, e 49, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, per la componente fissa della TIA). Ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. L'unica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che, mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997). Tuttavia, tale differenza non è sufficiente a caratterizzare in senso privatistico la TIA, perché nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettività) possa essere integralmente finanziata da un tributo. Come si è già osservato al punto 6.1.2., anche la TARSU può coprire il cento per cento del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in tal caso essa non muta, per ciò solo, la sua natura da pubblicistica a privatistica. In altri termini, la mera circostanza che la legge assegni a un pagamento la funzione di coprire integralmente i costi di un servizio non è sufficiente ad attribuire al medesimo pagamento la natura di prezzo privatistico.

7.2.3.5. - In quinto luogo, con riferimento alla disciplina complessiva della TIA, va rilevato che l'art. 49, comma 17, del d.lgs. n. 22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma l'applicabilità del tributo provinciale «per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente» previsto dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA. Poiché il TEFU è stato configurato dal legislatore come un'addizionale della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa quest'ultima, esso deve necessariamente determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e deve, perciò, essere qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa. Ciò evidenzia un ulteriore elemento di omogeneità e continuità tra la TARSU e la TIA.

7.2.3.6. - In sesto luogo, infine, un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all'imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Non osta a tali conclusioni il secondo periodo del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999, il quale stabilisce, con una formula meramente negativa, che «Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro» la data del 31 dicembre 1998 «e rimosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448». Questa disposizione non può interpretarsi nel senso che, a partire dal 1999, sia la TARSU sia la tariffa sperimentale (cioè la TIA adottata prima della definitiva soppressione della TARSU) entrino nell'ambito di applicazione dell'IVA. Si deve escludere, infatti, che tali prelievi, pur restando invariata la loro disciplina sostanziale, mutino natura, divenendo entrambi corrispettivi, solo in forza di una norma dagli effetti meramente temporali. Tale norma, ragionevolmente interpretata, ha il solo effetto di ribadire la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 1998 e non quello di provvedere anche per il periodo successivo, per il quale non può che trovare applicazione la disciplina generale in tema di IVA. Non rileva, al riguardo, la diversa prassi amministrativa, perché la natura tributaria della TIA va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa.

7.2.4. - È appena il caso di rilevare che la riscontrata omogeneità tra i due prelievi in esame è compatibile sia con le direttive comunitarie di cui il d.lgs. n. 22 del 1997 istitutivo della TIA costituisce attuazione (91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE), sia con il principio comunitario "chi inquina paga" (ribadito dall'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE), sia con le leggi di delegazione in forza delle quali il suddetto decreto legislativo è stato emanato (artt. 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; artt. 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Nessuna di tali disposizioni, infatti, impone al legislatore di configurare in termini privatistici il rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quanto al diritto comunitario, esso, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Ed ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indifferente per il diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore mediante l'istituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo privatistico. Quanto alle leggi di delegazione, esse si limitano ad autorizzare il legislatore delegato ad apportare «modifiche» al d.lgs. n. 507 del 1993, al fine di attuare le direttive comunitarie, e non impongono affatto di trasformare la natura del prelievo da tributaria ad extratributaria.

8. - Le sopra indicate caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. A tale conclusione, del resto, si giunge anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della censurata disposizione e dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, deve essere preferita quella che, negando la violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost., appare conforme a Costituzione (sulla necessità, in generale, di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata, ex plurimis: sentenza n. 308 del 2008, ordinanze n. 146 e n. 117 del 2009).

Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dal Giudice di pace di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

DECRETO LEGGE 19 MARZO 2010 n.40

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a:

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari tipologie di soggetti.

3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società e' obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

L'informa Consumatori

Risposte e soluzioni ai problemi del cittadino

*Periodico di informazione realizzato da Adoc Marche
nell'ambito delle iniziative di tutela dei consumatori
promosse dalla Regione Marche
Interventi 2009 – Legge Regionale 16/06/98 n.15*

Hanno collaborato:

Matteo Catalani
Luciano Di Matteo
Ergomina Ferrara
Graziano Fioretti
Marina Marozzi
Marsia Tommasa Annese
Arianna Barcaccia
Marco Biondi